

## TORNATA DEL 21 MAGGIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Congedo — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge modificato dall'ufficio centrale per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi — Proposizione sospensiva della discussione del senatore Gallina, combattuta dal presidente del Consiglio dei ministri — Reiezione della proposta del senatore Gallina — Mozioni dei senatori De Fornari e De Cardenas sull'ordine della discussione, le quali non sono appoggiate — Obbiezioni del senatore Cataldi all'articolo 2, combattute dal senatore Mameli, membro dell'ufficio centrale — Adozione degli articoli 2, 3 e 4 coll'aggiunta proposta dall'ufficio centrale — Schiarimenti richiesti dal senatore Di Castagneto in ordine all'articolo 5, e forniti dal ministro di grazia e giustizia — Adozione dell'articolo 5 — Obbiezioni del senatore Ludovico Sauli sull'articolo 6 — Approvazione degli articoli 6, 7 e 8 coll'aggiunta proposta all'articolo 7 dall'ufficio centrale — Dubbii dei senatori De Cardenas e Luigi di Collegno sull'articolo 9 — Risposta del senatore Mameli — Adozione dell'articolo 9 — Istanze dei senatori De Cardenas e Luigi di Collegno in ordine all'articolo 10 — Schiarimenti del senatore Mameli e del ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, colle aggiunte fatte a quest'ultimo dall'ufficio centrale — Appunti del senatore Di Castagneto sull'articolo 15 — Spiegazioni del senatore Mameli — Approvazione dell'articolo 15 — Articolo 16: Osservazioni dei senatori Di Castagneto e Luigi di Collegno, alle quali risponde il ministro di grazia e giustizia — Proposta di un emendamento del senatore Ricci\* Alberto — Incidente sull'interpretazione e l'intelligenza del disposto dal 1° articolo — Ragionamenti in vario senso dei senatori Billet, Di Collegno Giacinto, Di Collegno Luigi, Giulio, De Margherita, Sclopis e Cataldi — Rinvio della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**DI FAGNOLO**, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

**QUARELLI**, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

2033. I sindaci dei comuni di Brugnato, Borghetto, Beverino e Ricco, provincia di Levante, ricorrono al Senato perchè nella legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi voglia eccettuare i religiosi Passionisti di San Brugnato.

2034. Diversi abitanti dei comuni di Ozegna, Castellamonte, Perosa, Mercenasco, Settimo-Vittone, Ceresole, Corio, Maglione, Issiglio, Scaramagno, Tavagnasco, Borgiallo, Borgo Franco, Traversella, e della borgata di La Villata, provincia d'Ivrea, non che certo Giuseppe Ferrando di Casale, ritrattano le firme da essi apposte ad altrettante petizioni sporte al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi, della quale domandano invece il rigetto.

2035. Trentatré abitanti del comune di Casei Gerola, provincia di Voghera;

2036. Cinquanta abitanti del comune di Revello, provincia di Saluzzo;

2037. Cinquantadue abitanti del comune di Vintebbio, provincia di Vercelli;

Domandano che venga rigettato il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

2038. Trentasette abitanti del comune di Ternengo, provincia di Biella, domandano l'approvazione della legge abolitiva dei conventi.

**PRESIDENTE.** Debbo portare a conoscenza del Senato una domanda di congedo per un mese del senatore Marioni per motivi di salute.

Chi intende di accordare il chiesto congedo, si alzi.

(È accordato.)

Debbo rendere conto alla Camera d'un omaggio fattole dal signor Giorgio Briano, di 100 esemplari di una petizione dell'avvocato Cesare Leopoldo Bixio contro la legge abolitiva dei conventi.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI ALCUNE COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI.

**PRESIDENTE.** Dovendosi secondo l'ordine del giorno riprendere la discussione sugli articoli della legge relativa alla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, io dichiaro aperta la discussione sull'articolo 2° della legge medesima, giacchè l'articolo 1° fu votato nell'ultima tornata, ed il Ministero ha già fatto conoscere che egli non ha

difficoltà che si ponga in discussione la legge tal quale venne presentata dall'ufficio centrale.

È dunque aperta la discussione sull'articolo 2° della legge....

**DE FORNARI.** (*Interrompendo*) Domando la parola.

**PRESIDENTE...** Siccome il senatore Gallina ha chiesto di parlare per una questione preliminare, io debbo prima che ad altri accordargli la parola.

**DE FORNARI.** Io domanderei la parola egualmente per una questione preliminare.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Gallina.

**GALLINA.** Ho l'onore di proporre al Senato che sia rimandata ai 15 del prossimo mese di settembre la discussione del progetto di legge modificato per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi ed altri provvedimenti intesi a migliorare la sorte dei parroci più bisognosi.

Se la mia proposta verrà appoggiata a norma dei regolamenti, mi riservo di spiegare al Senato le ragioni che mi hanno indotto a proporla.

**PRESIDENTE.** Secondo i nostri regolamenti, chi fa una proposizione non basta che ne faccia conoscere il tenore, ma bisogna che le dia un conveniente sviluppo perchè si possa giudicare se ella è degna di appoggio.

La invito adunque a non entrare minutamente in materia, limitandosi a dare solamente una conoscenza più particolareggiata della sua proposizione.

**GALLINA.** L'attuale discussione è giunta a questo punto che un voto del Senato ha dichiarato un principio di diritto applicabile alla riforma delle corporazioni religiose. Il Senato sa che nel corso della discussione generale che ebbe luogo sul progetto di legge presentato dal Ministero, si alzarono alcuni dei nostri onorevoli colleghi i quali espressero l'opinione che la presente legge, per maggiore regolarità della discussione, avrebbe potuto dividersi in più parti, e che sarebbe stato più opportuno che tutto ciò che riguarda le corporazioni e comunità religiose fosse separato e distinto dalle altre questioni ecclesiastiche che riguardano i benefizi, la soprattassa e tutto l'asse dell'Episcopato; io credo adunque che, quand'anche siasi già approvato l'articolo 1° della legge modificata (vale a dire i tre articoli che nell'ultima tornata dal Senato furono adottati come emendamento), sia ancora il caso di poter sospendere la discussione della legge in complesso per gli articoli che rimangono a discutere, e quindi le circostanze gravi attuali sia per le nostre relazioni all'estero, sia per le condizioni interne del paese, possono consigliare il rinvio d'una ulteriore discussione ad un'epoca più remota, quale ho avuto l'onore di proporre, e sarebbe quella del 15 settembre prossimo.

Se io ho ad entrare in maggiori spiegazioni a questo riguardo, il Senato comprende che egli mi è impossibile di restringere il corso delle mie osservazioni a certi punti più o meno ristretti e limitati. La gravità delle circostanze si appalesa per sè stessa. Se il Senato non crede che io debba entrare in spiegazioni più minute, mi arresterò per il momento ed attenderò la prova se la mia proposizione è appoggiata o non per maggiormente entrarvi; e se ho da svilupparla tosto, io domando allora indulgenza al Senato, e chiedo che mi permetta di entrare in spiegazioni più ampie, le quali tuttavia non saranno troppo lunghe e ridotte certamente a termini più ristretti e moderati che possa consentire la discussione che debbo intraprendere.

**PRESIDENTE.** Io non posso negare al proponente l'esperimento dell'appoggio che egli richiede.

Chi crede di appoggiare la proposizione sospensiva presentata dal senatore Gallina, sorga.

(È appoggiata.)

Ha la facoltà di parlare ulteriormente.

**GALLINA.** Io debbo anzitutto ringraziare gli onorevoli senatori, i quali hanno giudicato di poter appoggiare la mia proposta sebbene non corredata dei motivi che potessero farla ammettere.

Io so bene che nel governo rappresentativo è uso ricevuto, e bene spesso è convenevole cosa che gli amici politici insieme si concertino per le proposte e per le discussioni che credono utile di far prevalere al Parlamento; ma considerandomi estraneo ai partiti politici, fuor quello che vuole lo Statuto, e tutto lo Statuto, ho creduto miglior consiglio di non farne parola con nessuno de' miei colleghi, e di lasciare alla spontaneità del Senato l'accettazione od il rifiuto della mia proposizione.

Entrando adunque a spiegarne i motivi, io credo che, a mio avviso, l'opportunità del rinvio dell'attuale discussione ad epoca più tarda sia dettata dal voto già emesso dal Senato nell'ultima sua tornata, e dalle condizioni del Governo nell'interno del paese, e nelle sue relazioni col'estero.

La dotta, grave, e lunga discussione della primitiva idea di legge ha avuto per risultato lo stabilimento di un principio di diritto pubblico e la radicale riforma del progetto ministeriale, così che si è un nuovo progetto quello che avremo ora da esaminare.

Ho detto che il voto del Senato stabilì un principio di diritto; permettetemi, o signori, di riprendere la mia frase, poichè contiene un grande errore; no, o signori, il voto del Senato non stabilì un principio nuovo, bensì riconobbe e confermò un principio antico, coevo colla monarchia di Savoia, conforme ai principii i più volgari della sovranità e sostenuto in tutti i tempi dalla suprema magistratura giudiziaria, alla quale sola era in allora commesso il mandato di difenderlo legalmente, e scrupolosamente conservarlo.

Diffatti non fu mai contrastato al principe il diritto della riforma degli ordini religiosi allorchè era giudicata opportuna, e nei casi non rarissimi di soppressione di conventi e di monasteri, nessuno pretese mai l'eredità del loro patrimonio o dispose delle proprietà che lo costituivano se non il Governo del re.

E senza parlare delle opinioni emesse dagli altri distintissimi magistrati che siedono in quest'Assemblea, e ne sono lustro e decoro, mi piace di invocare anche quella dell'onorevole senatore e facondo oratore, il quale formava parte della minorità dell'ufficio centrale, contraria alla legge, ed al quale nessuno negherà e profonda dottrina legale e vastissima cognizione di scienze storiche, politiche, congiunte a nobili sentimenti ed a generosi e liberali pensieri. Riconobbe pur esso questi diritti del principe, e se dichiarossi contrario alla legge fu per considerazioni di inopportunità e per altre ragioni che confermano e non distruggono il principio.

E se un altro dotto giureconsulto ed insigne professore di leggi sosteneva la tesi contraria, egli lo fece non cogli argomenti della nostra antica scuola, ma con deduzioni ed interpretazioni di alcune disposizioni del nuovo Codice, che ai diritti di sovranità non derogano nè potevano derogare. E poichè si tratta di legge d'ordine pubblico ed

anche politico, se sotto questo solo aspetto si volesse considerare la legge attuale, proposta qual è in un governo costituzionale, supposto anche che nel suo senso potessero interpretarsi le invocate disposizioni del Codice Albertino, si potrebbe a riscontro invocare un assioma ben noto e caratteristico del governo parlamentare, per cui secondo gli inglesi il *Parlamento* può tutto fare, fuorchè d'una donna farne un uomo, o d'un uomo una donna. Ora non è d'uopo che io soggiunga che il Parlamento consta del re e delle due Camere legislative.

Il voto del Senato adunque già confermò e solennemente riconobbe il diritto che non mancò di essere vigorosamente contrastato. Ma perchè fu contrastato? Fu contrastato perchè sebbene tal diritto del principe sussistesse in tutta la sua forza ed essenza, i Reali di Savoia in ogni tempo lo esercitarono coi riguardi che saviamente giudicarono necessario di usare verso il Sommo Pontefice, commendati dalla qualità stessa delle questioni di eseguitamento, alle quali può dar luogo l'azione del potere sovrano a fronte del potere spirituale della Chiesa, di cui il Governo d'allora e lo Statuto presente si dichiararono implicitamente ed esplicitamente protettori.

La discussione finora seguita già dimostrò siccome il progetto ministeriale offriva nel suo eseguitamento molte e spesse difficoltà di contrasto coll'autorità spirituale, alla quale nessuno può contendere l'esercizio dei diritti che le spettano nell'interno e nella disciplina dei chiestri, e la ulteriore discussione dell'emendamento che vi è proposto dimostrò di bel nuovo siccome malgrado le introdotte modificazioni siffatti conflitti debbano necessariamente sorgere e non siano di facile e pacifico scioglimento.

Ora, se vi ha mezzo di superare siffatte difficoltà, perchè non tentarlo? Perchè non seguire gli usi e le vie che i nostri antenati ci segnarono senza punto ledere la solidità dei diritti, nè rimettere di vigore e di energia nel sostenerli, nè di dignità, di prudenza e di sapienza civile nello esercitarli?

Io credo, onorevoli signori, che lo essersi allontanato da queste vie normali, o l'esservi attenuto senza ben determinato scopo e senza una volontà intensa ed una ferma risoluzione dimostrata e formulata per così dire con atti espliciti e fermamente dichiarati abbia nociuto alla risoluzione delle questioni che hanno potuto moltiplicarsi e per difetto di sufficiente direzione rimanere sospese ed indecise; e penso ancora che da cotesto negativo risultamento sia sorta l'opposizione al presente sistema ed abbia potuto in non pochi ingenerarsi l'idea che un diritto puro e nudo si voglia far valere con violenza, quando vestito di forme convenevoli e degne perdendo l'asprezza e la ruvidità che gli è naturale, guadagnerebbe di forza e di efficacia.

Io non pretendo, o signori, di dare consigli ai governanti, ma poichè ho fatto una proposta sospensiva, è mio dovere di indicare almeno di volo siccome uno degli effetti della sua adozione possa esser quello di dar agio al Ministero di maturare i mezzi che può ravvisare ulteriormente utili ad ottenere più regolarmente il suo scopo e dare a noi il tempo che è necessario allo studio di una legge interamente riformata, e della quale appena si è potuto prendere lettura.

Ma oltre a queste ragioni di dilazione, non mancano altre di natura non men gravi, e che ho fin da principio accennate come capi del mio ragionare, vale a dire le condizioni nostre in faccia all'estero e nell'interno.

Non vi ha nessuno che non veda siccome gli avvenimenti politici all'estero diventino ogni dì più incalzanti, e vada aggravandosi la condizione interna dello Stato, cosicchè le opinioni, o per meglio dire, le apprezzazioni delle questioni politiche facilmente e gravemente si possano modificare nello spazio di pochi giorni. Se volessi uscire dai limiti delle presenti questioni e dai confini di questi sunti potrei citarne singolari esempi, ma restringendomi per ora alle nostre discussioni debbo far menzione di una modificazione succeduta nello stesso mio modo di considerare le possibili trattative colla Corte di Roma.

Allorchè si discusse negli uffici il progetto di legge presentato dal Ministero, un onorevole senatore mi interpellò formalmente se io credeva che dovessero precedere trattative colla Corte di Roma: io risposi di sì e soggiunsi tuttavia dubitare molto che le trattative potessero ora avere un esito favorevole, perchè diss'io quando vedo rinvocarsi in questione ciò che da più di un secolo sussiste ed ha ricevuto da Roma stessa un'implicita approvazione; quando vedo impugnarsi atti sanciti da un piissimo re qual fu re Carlo Alberto, colla Chiesa più che generoso, non posso nutrire speranza di un buon successo di negoziati da intraprendersi in mezzo a tale esagerazione e tanto dissenso.

Ebbene, la mia opinione in questi pochi giorni si è singolarmente modificata su questo punto e quanto è succeduto all'estero, cioè in Spagna, e nell'interno, cioè in quest'aula, mi fa credere alla possibilità di un efficace accordo.

Ciò detto, o signori, io non posso pretermettere di volgere uno sguardo sui nostri vincoli colle estere potenze e sull'andamento degli avvenimenti che ogni dì si compiono: non intendo ora parlare degli uffizi diplomatici praticati da quattro o cinque anni al proposito delle nostre controversie ecclesiastiche.

Tutti sanno, ed in più special modo i distinti personaggi che seggono in questa Camera ed ebbero parte in queste relazioni diplomatiche, da qual lato pendano le tendenze dei Governi amici in questa materia, ed a me basta di averle accennate senza più oltre soffermarmi.

Ma i punti su cui mi devo esser lecito di maggiormente insistere sono quelli relativi alla guerra orientale, nella quale noi siamo parte attiva, siccome potenza militante e parte sommamente interessata, siccome alleati, e fedeli e sinceri alleati delle potenze occidentali.

Ora nessuno vi ha che non vegga come l'andamento di questa guerra e dell'alleanza occidentale non intieramente completa, ed anzi ogni dì più dubbia ed equivoca, eserciti fin d'ora una grave azione nel nostro Stato, la quale più grave assai può diventare e farsi immensa, secondo che si svolgeranno gli avvenimenti che non noi solamente, ma preoccupano tutta Europa.

Gli è per me chiaro, e lo giudico evidente per tutti che fra poco tempo questo gran quesito dell'alleanza completa qual è prestabilita dal trattato dei 2 dicembre, deve avere il suo scioglimento, ed è pure manifesto che debbano coadiuvarvi gli avvenimenti della guerra o prossimi o protratti per qualche mese, durante i quali debbono compiersi.

Intanto già si scorge fin d'ora che il sostenere queste guerra e con uomini, e con danaro, e con ogni maniera di provvedimenti, mantiene in ansia e Governo e governati e se a questa non vengono a frammettersi un'ansia ed una agitazione non minori, le quali hanno la loro radice nella natura stessa delle questioni attuali e nel naturale fomite

loro, io penso che un gran bene per il Governo e per il paese ne debba risultare.

A questo fine, non meno che a quello già indicato, mira la mia proposta, la quale io spero verrà apprezzata da questa onorevolissima Assemblea con quello spirito stesso di conciliazione che l'ha suggerita e dettata.

E ad avvalorarla parmi debba non poco contribuire una rilevantissima considerazione dedotta dalla qualità del voto già emesso dal Senato sugli emendamenti di cui parliamo. Noti il Senato che la questione speciale finora trattata si riduce a quanto riguarda alle corporazioni religiose e non alle altre materie ecclesiastiche le quali sono argomento essenziale di questa legge. Già ha potuto scorgere il Senato che sopra siffatte questioni maggiore ancora può essere il dissenso in quest'Assemblea.

Non sono pochi quelli che in quanto alle corporazioni religiose ammettono un principio la cui applicazione alle altre questioni non è identica, e dà luogo a gravi opposizioni; perciò fu da molti desiderata una divisione del progetto ministeriale, che, non attesa, darà luogo a scissione di opinioni sul merito della legge contemplato nel suo complesso.

In questa condizione di cose parmi non possa considerarsi siccome assicurato nè per una parte, nè per l'altra di quest'onorevole Assemblea l'esito del progetto di legge modificato, e sembrami dover essere la dilazione proposta, anche sotto questo aspetto, un mezzo opportuno di conciliazione.

Finalmente devo anticipatamente rispondere ad un appunto che suppongo mi possa esser fatto, ed è che il rinvio della discussione ad epoca assai protratta possa considerarsi negli usi parlamentari piuttosto come un modo più temperato di rifiuto della legge, anzichè di reale ed effettiva sospensione della discussione.

Mi si permetta di dire che non sarebbe giusto questo rimprovero, e non applicabile al caso l'osservazione da me anticipata.

Conosco questi usi parlamentari: il rinvio della legge a sei mesi senza preliminare discussione è considerato in Inghilterra come una formola cortese di rifiuto; ma il rinvio della discussione a giorno fisso di un nuovo progetto formato da una Commissione non ha e non può avere la stessa significazione.

Finalmente io mi sono indotto a farvi la mia proposizione, onorevoli signori, anche per la considerazione che ad essa debba assentire, se non tutto, una parte almeno del Ministero.

Diffatti non ho potuto non osservare che l'onorevole ministro della guerra incaricato di formare un nuovo Ministero nella passata crisi, fece dichiarare nel giornale ufficiale che nelle gravi contingenze in cui si versava si giudicava opportuno di tentare nuovi negoziati colla Corte di Roma, ma che per nulla era mutato l'indirizzo del Governo.

Egli permise di più, che in un pubblico manifesto la stessa cosa si proclamasse: e notisi che quel manifesto era indirizzato a tranquillare gli animi ed a chiamarli alla concordia.

Dopo ciò l'antico Ministero riprese le redini dello Stato, ed io mi felicito di veder sedere nell'onorevole Gabinetto lo stesso ministro della guerra incaricato di ricomporlo, il quale già emetteva un'opinione che mi ha incoraggiato a farvi la mia proposta, nella quale mi conforta ancora un giustissimo pensiero emesso di recente in questa stessa

Assemblea dall'onorevole presidente del Consiglio, cioè che nel governo rappresentativo si procede per transazioni.....

**CAVOUR**, presidente del Consiglio. Domando la parola.

**GALLINA**..... e che intanto egli si è accostato alle modificazioni fatte dall'ufficio centrale in quanto che non poteva sperare di più, e vedeva sancito un principio di diritto che confermava il progetto ministeriale.

Quant'io ho l'onore di proporvi, o signori, non è che il complemento di questa transazione, ed il mezzo di assicurarne l'efficacia, qualunque sia l'esito dei negoziati colla Corte di Roma, perchè o non saranno possibili gli accordi e la conciliazione, e quando ciò sia apertamente e con documenti chiaramente dimostrato, non vi sarà uomo di senno, amante dell'indipendenza, della libertà e della pace del suo paese, il quale esitar voglia a coadiuvare il re ed il suo Governo nel compimento di un'opera equa e giusta; ed i negoziati riesciranno conformi alle nostre speranze, e sarà lieto e felice avvenimento per la intera nazione.

Del resto, o signori, le ragioni spiegate a sostegno della mia proposizione sono molte e di diversa natura, e tutte, a parer mio, gravissime. La mia proposta di sospensione della discussione non è alligata alla condizione di tentare nuovi negoziati con Roma: questo mezzo di accordare la maggioranza delle opinioni fu da me semplicemente indicato; quando il Ministero non lo gradisca può ometterlo; ma nella mia opinione sussisteranno nullameno gli altri motivi addotti degli avvenimenti all'estero e della condizione nostra interna per dare peso alla proposta che sottopongo alla prudenza ed alla saviezza del Senato.

**PRESIDENTE**. La parola è al presidente del Consiglio.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio. Signori senatori, il Senato capirà di leggieri con qual sentimento io mi alzi per combattere una inaspettata proposta; e diffatti, o signori, dopo la lunga e luminosa discussione che si è protratta per tanti giorni ed in questa e nell'altra aula del Parlamento, dopo di aver in certo modo esauriti tutti gli argomenti che si potevano addurre e pro e contro il progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni, io confesso che poteva aspettarmi a qualunque altra proposta, salvo a quella di rimandare ad epoca (mi sia lecito il dirlo) indeterminata, e lo proverò, il proseguimento dell'attuale discussione.

Io non revoco in dubbio il sentimento che ha dettato la proposta dell'onorevole proponente; io sono certo che nel farla egli è animato da un sentimento di conciliazione, non che dal desiderio di vedere ravvicinati gli animi e far concorrere la gran maggioranza del Parlamento alla soluzione di una questione che tiene gli animi agitati e divisi; ma, o signori, la sua proposta avrebbe ben altro risultato.

Prima di tutto, o signori, mi sarà facile dimostrarvi che quantunque sia ben lungi dall'intendimento dell'onorevole proponente il proporre con mezzo indiretto e cortese il rigetto della legge, la sua proposta a tanto varrebbe. Egli riconosce che il proporre il rinvio a sei mesi di un progetto di legge è considerato in altri Parlamenti come modo cortese di respingere la legge; ma se è considerato tale negli altri Parlamenti, lo deve pure essere nel nostro, e specialmente nella condizione attuale.

La sessione presente, dura, o signori, da circa diciotto mesi; venne protratta per circostanze eccezionali oltre tutti i limiti che sono assegnati d'ordinario alle sessioni parlamentari. Oserai dire, nello strettissimo senso della legge, che forse è stata troppo oltre protratta, e siamo quasi

quasi sul lembo dell'illegalità; sarebbe quindi impossibile ad un Governo che rispetta lo Statuto, e che ne vuole la rigorosa osservanza, di andar più oltre con questa sessione, ed è necessario il chiuderla prima che le Camere vengano a separarsi.

Se ciò è, e credo che l'onorevole senatore Gallina non lo contesterà, se è forza il chiudere l'attuale sessione, il rinvio a sei mesi, al mese di settembre od ottobre, ad epoca insolita per le riunioni del Parlamento, equivale evidentemente al rigetto della legge; poichè chiudendosi la sessione, la legge non ancora votata e sancita dal potere esecutivo cade da sè stessa, è in certo modo rigettata; quindi, o signori, sia o non sia l'intenzione dell'onorevole proponente, l'adozione della sua proposta equivarrebbe al rigetto assoluto della legge, e così la considera il Ministero. Ma quand'anche la proposta dell'onorevole senatore Gallina non avesse questa necessaria conseguenza, dovrebbe ella essere adottata dal Senato?

Io nol credo, o signori, giacchè io sono certo che lungi dal raggiungere il lodevole scopo che si propone l'onorevole proponente, cioè uno scopo di conciliazione, avrebbe tutt'altra conseguenza.

Egli disse essere stato mosso a fare questa proposta dal voto dato dal Senato nell'ultima sua tornata, dall'adozione cioè dei tre articoli proposti dalla minoranza dell'antica Commissione.

Con questo voto, dice l'onorevole proponente, è stato consacrato in modo definitivo, assoluto un principio: questo principio è stato posto fuori di discussione; quindi ottenuto questo gran risultato, noi possiamo soprassedere nell'applicazione di questo principio, noi possiamo cercare di coordinare quest'applicazione in modo tale da comporre le differenze che separano gli spiriti facendole d'accordo colla Corte di Roma.

Certamente io do al voto del Senato la massima importanza, ma con sommo mio rincrescimento non credo che esso possa avere tutte quelle conseguenze, tutta quella efficacia che vorrebbe l'onorevole proponente.

Se dopo quel voto i dissenzienti, gli oppositori alla legge avessero cessato ogni loro opposizione, avessero dichiarato essere stati illuminati da quella decisione del Senato, e quindi riconoscere altamente il principio che gli articoli adottati consacrarono, in verità io capirei l'argomento dell'onorevole proponente; ma è ciò forse stato? Io ne appello agli onorevoli miei oppositori, io me ne appello agli onorevoli oratori che hanno combattuto con tanta dottrina e qualche volta con tanta violenza il principio da quegli articoli consacrato, e loro chiedo: siete voi convertiti? Dopo il voto del Senato riconoscete voi il diritto dello Stato, siete disposti a cessare da ogni opposizione contro questo principio? Se i miei onorevoli oppositori mi fanno questa confessione, io dichiaro di aderire alla proposta dell'onorevole senatore Gallina. (*Sensazione*)

Ma, o signori, ciò non è stato, ciò non può essere.

Quando su questioni di principii, su questioni di diritto si hanno profonde convinzioni, non basta il voto di un'Assemblea legislativa a rimuoverle; l'onesto cittadino piega la fronte avanti alla legge e la eseguisce, ma non perciò rinunzia alle sue convinzioni.

Io so, o signori, che se il Senato avesse respinti gli articoli proposti dalla minoranza della Commissione, io avrei piegato il capo a questa decisione, ma non perciò le mie convinzioni, quelle da me manifestate in questa Assemblea non sarebbero state nè punto nè poco smosse.

Quindi, o signori, la questione non è cambiata; dopo quel voto essa ha fatto un passo certamente, ma non è giunta ad una definitiva soluzione. Ed invero, se dai discorsi fatti in Parlamento non mi è lecito ancora portar giudizio su quel voto, posso bensì fino ad un certo punto vedere come esso sia stato apprezzato dalla stampa, la quale ha combattuto fin da principio l'attuale progetto di legge.

Mi pare che questa stampa non si sia dimostrata nè persuasa, nè convertita; che anzi, se dovessi dire, mi pare che la sua opposizione, la sua violenza sia di molto cresciuta.

Se ciò sta in fatto, se il voto del Senato non ha modificato l'opinione degli avversari della legge, a che questa sospensione?

Se vi fosse qualche probabilità che mercè questo voto e questa sospensione si potessero non solo rannodare, ma condurre a termine delle trattative colla Corte di Roma, potrebbe accadere che alcuni si adattassero alla proposta dell'onorevole senatore Gallina. Ma, o signori, dopo quel voto il potere esecutivo sarebbe rispetto a Roma nella pessima di tutte le condizioni.

L'onorevole proponente vorrebbe in certo modo che il potere esecutivo si presentasse a Roma con quei tre articoli alla mano e dicesse alla Santa Sede: vedete, questi articoli sono entrati nel diritto pubblico del nostro Stato; quindi è forza che voi li accettiate, e che sopra questa base veniate ad accordo con noi.

Se noi seguiamo questa via, non otterremo mai qualche cosa dalla Corte di Roma.

Dalle negoziazioni condotte su queste basi non trarremo mai e poi mai la probabilità di arrivare ad accordo, giacchè, o signori, se voi volete negoziare colla Corte di Roma sopra la questione di principii, non giungerete mai ad alcun risultato.

Voi potrete arrivare a mettervi d'accordo sui fatti con quella Corte, ma sui principii che regolino i rapporti del potere civile col potere ecclesiastico giammai.

Ed infatti, o signori, vedete qual era il principio che moveva gli onorevoli membri dell'Episcopato nel farvi la loro proposta. La loro proposta era che voi rigettaste, o venisse per parte del Governo ritirata la legge, cioè eliminata la questione dei principii.

L'Episcopato si mostrava disposto a transigere sui fatti, era inflessibile nella questione di principii. Questo fu dichiarato in modo solenne in una seduta, alla quale l'onorevole senatore Gallina non assisteva: questo veniva dichiarato dall'onorevole senatore vescovo di Casale.

Quindi, o signori, se dopo queste dichiarazioni che sono in conformità con tutti i principii secolari e politici della Corte di Roma, noi ci presentassimo coi nostri tre articoli ad essa, io credo che la Santa Sede ricuserebbe persino di nominare un negoziatore per sentire le nostre proposte. (*Sensazione*)

Io credo quindi, o signori, che la proposta dell'onorevole senatore, lungi dal rendere meno difficile un accordo colla Corte di Roma, lo renderebbe assolutamente impossibile.

E nel vero, o signori, quale fu la maggior difficoltà che incontrarono i nostri negoziatori nelle passate trattative? Fu appunto quella pretesa messa avanti dalla Corte romana, che prima di venir a trattare la questione dei fatti si venisse a stabilire una ricognizione di principii; fu l'adozione di un certo preambolo, che io non dubito che l'onorevole conte Gallina non avrebbe esitato un istante

a respingere, come venne da noi tutti unanimemente respinto.

Se quindi, lo ripeto, l'onorevole conte Gallina fu mosso dalla speranza che col sospendere l'attuale discussione si rendesse possibile un accordo con Roma, io credo che egli sia caduto in un'immensa illusione.

Ma non solo il desiderio di vedere composta con una transazione l'attuale questione decise l'onorevole preopinante a fare la sua mozione sospensiva, ma vi fu pure condotto dalle considerazioni del nostro stato politico interno e dello stato politico esterno.

Egli crede che a fronte della complicazione europea, stante le attuali condizioni del paese, sia opera opportuna il rimandare l'attuale questione.

Che una siffatta considerazione avesse indotto l'onorevole preopinante a proporre il rinvio assoluto della legge non per motivi di principii, ma per motivi di opportunità, io capirei che l'onorevole conte Gallina dicesse al Senato, dicesse al Ministero: a fronte delle difficoltà interne ed esterne, mettete dall'un canto questa questione ed aspettate tempi più propizi per scioglierla.

Ma ciò non vuole l'onorevole conte Gallina; egli vi indica il giorno in cui questa questione deve essere di nuovo discussa e ripresa, e questo giorno egli non lo vuole troppo lontano, dacchè, lo ha dichiarato, non ha in animo di rimandarne ad epoca indeterminata la soluzione; egli vi indica il mese di settembre.

E crede egli, il conte Gallina, che una sospensione di pochi mesi basterebbe a far dimenticare questa questione? Crederebbe egli, quando fosse determinato che questa dolorosa discussione avesse a ricominciare fra tre o quattro mesi, in questo frattempo gli animi riacquisterebbero tutta la loro tranquillità, e che l'opinione pubblica cesserebbe dal discutere e discutere con passione tale questione?

Questo, o signori, sarebbe disconoscere l'indole dei popoli liberi, sarebbe disconoscere lo stato attuale degli spiriti in Piemonte. Credo anzi che questa sospensione, che questo rinvio ad epoca fissa, avrebbe per effetto d'irritare l'una e l'altra parte, e di rendere i fautori e gli avversari della legge più appassionati che mai.

Se noi esaminiamo quello che è accaduto in tutti gli altri paesi, noi vediamo che le grandi questioni più si agitano e più rimangono all'ordine del giorno, più preoccupano ed infiammano gli spiriti.

Si può a tale effetto citare una serie infinita d'esempi in Inghilterra. Ricorderò solo quello che avvenne in occasione del *bill* della riforma.

Anche questo *bill*, presentato nel 1850, fu per circostanze rimandato prima al 1851, poi dal 1851 al 1852, e questi rinvii raggiunsero forse lo scopo che si proponevano, quello cioè di pacificare gli animi? No. Invece accrebbero l'agitazione e la portarono ad un punto che l'Inghilterra si vide quasi alla vigilia di una rivoluzione.

Ciò che mostra la grandezza di tale pericolo in Inghilterra si fu che quell'uomo di ferro che aveva resistito sui campi di battaglia e sui campi parlamentari alle esigenze dei partiti avversi, dovette egli stesso consigliare alla regina di cedere avanti alla preponderante pubblica opinione.

Ciò che successe in Inghilterra per la questione del *bill* della riforma, avverrebbe presso noi certamente per la questione religiosa.

Io credo quindi che come l'onorevole conte Gallina si fa illusione per ciò che riflette gli effetti del voto sospensivo

rispetto a Roma, si faccia assai più illusione per quello che riflette la politica interna.

Ma, dice egli, e la politica estera? Non è cosa opportuna, nè conveniente mentre siamo impegnati nella guerra d'Oriente, mentre siamo stretti con vincoli di alleanza con grandi potenze (alcune delle quali possono vedere poco volentieri discussa questa questione) il mantenere viva l'agitazione religiosa.

Ma qui ancora gli risponderò: se rimandando ad epoca più lontana la discussione del progetto, si riuscisse di togliere di mezzo assolutamente questa questione, capirei la portata di tale proposta: ma un rinvio che non muterebbe, che non avrebbe per effetto di cambiare lo stato dei partiti, non potrebbe certamente modificare la nostra posizione rispetto all'estero.

Ma, o signori, lascio da parte questa questione pregiudiziale; esamino la questione del merito, e ripeto che appunto dacchè siamo in condizioni difficili, dacchè le condizioni estere sono gravi, e siamo stretti con vincolo d'alleanza con potenti nazioni, appunto per ciò la proposta dell'onorevole senatore Gallina sarebbe funesta, fatale.

Che cosa indicherebbe infatti questa proposta? Che noi dopo sei mesi di sforzi e di fatiche d'ogni genere non siamo giunti a poter sciogliere la difficoltà; che ci siamo riconosciuti in certo modo impotenti ad un tanto affare.

Ora questo, o signori, sarebbe per noi un grave pericolo: questa ricognizione d'impotenza morale non accrescerebbe certamente il nostro peso nell'alleanza occidentale.

Ma ci si dice: forse le potenze possono desiderare di vedere finita questa questione. Qui entro sopra un terreno molto delicato. Nella mia qualità di ministro degli affari esteri so quale riserva mi è imposta; ciò nullameno credo, senza compromettermi, poter dire che non mi consta che nessuna delle potenze colle quali noi siamo stretti da vincolo di alleanza, desidera veder sacrificati i principii già applicati da quelle medesime potenze, già da esse consecrati in modo ben più solenne che non si richiede ora di fare da noi.

Anzi io credo che alcune di queste nazioni e forse tutte vedrebbero con sommo rincrescimento quello che sarebbe interpretato, non dall'onorevole preopinante, nè forse dai nostri amici politici, ma dai nostri avversari come un atto di debolezza. Quanto più i tempi sono difficili e più le circostanze sono gravi, tanto più, o signori, la politica del Governo deve essere decisa.

Già noi sentiamo che le nostre forze poco corrispondono all'immensa responsabilità che pesa sovra di noi; tuttavia non abbiamo finora smarrito il coraggio e abbiamo con un certo ardore fatto fronte a tutte le difficoltà.

Ma quando con un voto si mettesse in sospenso tutta la nostra politica interna; quando con un voto che eravamo sarebbe interpretato come un voto di censura e accolto con esultazione dai nostri avversari, si biasimasse la nostra politica e si venisse in certo modo a disarmarci dirimpetto al partito che ci avversa, evidentemente noi non saremmo più in condizione di poter reggere la somma delle cose.

Io quindi prego il Senato a non voler accogliere la proposta dell'onorevole senatore Gallina, dettata certamente da un lodevole sentimento di conciliazione, e alla quale io e i miei onorevoli colleghi ci saremmo accostati se non fossimo convinti che essa ha tutti gli inconvenienti di un voto negativo della legge senza avere nemmeno quei pochi vantaggi che un voto risolutamente negativo

potrebbe avere. Io prego quindi, a nome del Ministero, il Senato, a non accogliere la proposta del senatore Gallina.

**GALLINA.** Spero che dal Senato mi sarà concesso riprendere la parola per alcune spiegazioni che è mio dovere di dare in risposta al signor presidente del Consiglio dei ministri.

Queste mie nuove spiegazioni sono fatte necessarie perchè l'interpretazione data a certe mie considerazioni non è veramente quella che ad esse conviene, nè è conforme allo spirito che le ha dettate: ma la colpa è mia e non dell'onorevole presidente che ha combattuta la mia proposta.

Io ho studiato di tenere modi nelle mie osservazioni i quali si confacessero interamente al principio temperante che le aveva suggerite; vale a dire mi sono attenuto a semplici indicazioni le quali mi parevano avere sufficiente commento negli avvenimenti che si passano in questi giorni, ed appunto le ho scritte, affinché il calore della parola improvvisata non mi facesse oltrepassare i limiti che una giusta prudenza mi imponeva.

Vedo che mi è forza di svilupparle maggiormente e sia certo l'onorevole presidente del Consiglio che non era mia intenzione nè di proporre un atto di debolezza, nè di dare alla politica del paese un'apparenza di soggezione od influenza straniera, le quali cose non entrano punto nel mio modo di vedere più di quello che non possano entrare nei concetti del presidente del Consiglio.

Prima di tutto debbo rispondere ad un appunto, ed è quello che l'epoca protratta ai quindici di settembre ci ponga in limine di andar contro lo Statuto, perchè la sessione attuale, già protratta così avanti, corterebbe rischio di diventare illegale.

Io credo, o signori, che questo appunto non sussiste; può essere benissimo che *a priori* si sarebbe potuto fare una questione a questo riguardo; ma la pratica seguita da che noi godiamo del favore di un governo rappresentativo risponde, a mio avviso, al richiamo del signor presidente del Consiglio; egli si ricorderà che prima d'ora ed in altre occasioni fu protratta molto più oltre la sessione parlamentare....

**CAVOUR, presidente del Consiglio.** Non credo; faccia grazia di indicare se....

**GALLINA.** Credo che sia stata protratta fino a novembre. (*Rumori*)

Del resto io opino che, anche senza precedenti, la sessione attuale possa essere protratta ad epoca molto più lontana, purchè rimanga ancora tempo di aprire la nuova sessione durante l'anno che corre.

Ma abbandoniamo questa considerazione secondaria.

Quello principalmente a cui mi preme di rispondere è questo, cioè che io potessi credere colla mia proposta di mutare gli animi, o, qualche cosa di più, di farli rinunziare ad un progetto al quale l'opinione pubblica già si è dichiarata propizia; quella non poteva essere la mia idea.

Io sono entrato in considerazioni speciali per dimostrare quale io creda essere il diritto del Governo; non è per abbandonare questo diritto, non è per rimandare la legge senza ulteriore discussione, nè per ammortire, per così dire, l'opinione di coloro che credono utile l'adozione di questa legge che io ho fatto la mia proposizione; la cosa è ben diversa; vi può essere illusione, e (su di ciò non saprei cosa rispondere) sulla facilità di entrare in nuovi negoziati colla Corte di Roma.

Io credo che i fatti compiuti siano quelli che muovono

bene spesso la Corte di Roma ad opportuni accordi, ed io considero come un fatto gravissimo, sebbene non compiuto definitivamente, il voto di quest'Assemblea. Certamente io non suggerisco, nè mi appartiene di suggerire ai ministri il modo con cui il Governo potrebbe intraprendere queste trattative e questi negoziati, se li giudica opportuni; ma certamente non sarebbe quello di andare coi tre articoli votati dal Senato, e dire: o accettate o rifiutate; io non credo che questo sia il miglior modo diplomatico da seguirsi per agevolare le trattative ed ottenere buoni risultati ai negoziati; ma passiamo sopra di ciò.

Quello poi che non ho inteso dire, è che sia il caso di aver riguardo alle potenze alleate, le quali non vedono bene l'adozione del progetto che ci è proposto. Io non cerco di conoscere quali sieno le opinioni delle potenze straniere a questo riguardo.

Credo ed ho fede in tutta l'indipendenza del nostro Governo, il quale non subordinerà mai una questione di principio alle esigenze degli altri Governi, od ai suggerimenti diplomatici. Questo carattere d'indipendenza per il nostro paese è fondato sopra basi antiche e solidissime, ed i Reali di Savoia non hanno mai accondisceso alle influenze straniere, se non quando l'esercizio di queste influenze poteva loro tornare utile e ad onore.

Ma le considerazioni che ho sufficientemente sviluppate, perchè non ho creduto che fosse necessario, sono queste: mi pare che tutta Europa sia in dubbio ed esiti nel pronunciare se l'alleanza delle potenze occidentali sarà fra poco tempo compiuta, o se non nascerà una grave scissione la quale metterà in fuoco tutta Europa. Non mi appartiene certamente d'indagare con argomenti se questa opinione sia o no fondata; l'accetto come un fatto; la vedo proclamata da organi ministeriali di potenti Governi, e mi pare abbastanza grave per tenere in sospenso il mio giudizio.

Ecco quale è l'influenza non dell'opinione dei Governi, ma dei fatti che possono verificarsi, che io temo e che io vorrei scongiurare.

Io domando se la guerra si facesse generale, e che invece di essere combattuta ad un'estremità dell'Europa si trovasse vicino ai nostri focolari, io domando, dico, se una nuova complicazione, originata dall'influenza di questa legge, recherebbe vantaggio ai provvedimenti che noi dovremmo fare.

La guerra esiste lontana, i nostri soldati hanno forse già fatto a quest'ora prova del loro valore, ed io spero che la patria dovrà andar gloriosa per i loro buoni successi; ma non istà nelle loro armi, nelle armi degli alleati solamente l'esito della guerra; egli dipende, a parer mio, da eventualità molto maggiori il vedere se lo stato delle cose perseverando qual è, non possano nascere e grave rovina ed immense disillusioni.

Noi sappiamo qual effetto già producono a quest'ora i provvedimenti che sono necessari per mantenere la guerra. Noi siamo testimoni ogni giorno delle giuste pene e dei dolori dei padri di famiglia e di tutti coloro che hanno interesse a conoscere, non dirò lo stato presente, ma lo avvenire dei loro figliuoli; noi sappiamo l'ansia che regna nelle famiglie dei poveri agricoltori; e penso che, se esaminiamo da un altro canto qual è la natura delle quistioni e delle difficoltà di esecuzione che si sollevano con questa legge, se manchi il concorso dell'Autorità ecclesiastica, potremo, non accennare, ma presentare come possa spingersi ben avanti ed aggravarsi questa dolorosa questione.

Quando io aveva l'onore di proporre il 15 di settembre, era appunto un giorno fisso che io proponeva per allontanare dalla opinione pubblica qualunque idea che fosse mio intendimento di tagliare dalle radici la legge proposta.

Il motivo per cui io m'indussi a proporvi tale epoca è questo: le transazioni diplomatiche debbono avere un fine, più di tutto le transazioni di sangue che si fanno sul campo di battaglia debbono far avanzare e progredire la questione: egli si è allora che si potrà vedere se lo stesso eseguimento della legge che viene proposta sia assolutamente opportuno, o se non sia meglio di coltivare transazioni ed accordi i quali ne agevolino l'esecuzione.

Io ringrazio con tutto l'animo l'onorevole presidente del Consiglio d'avermi resa questa giustizia che le mie parole e la mia proposta furono dettate da spirito di conciliazione e dal bene del paese. Le illusioni formano parte della vita privata, e più ancora della vita pubblica; io non so chi le possa evitare. Se io avessi la forza di dare a queste illusioni che mi preoccupano il pregio della realtà, egli è con ben maggior vigore e con ben maggior energia che rafforzerei la mia proposta ed invocarei l'aiuto di quest'Assemblea, perchè grandemente lo comporta la gravità dell'argomento; ma allo stato delle cose credo che le mie osservazioni siano sufficienti a chiarire il mio animo e le mie intenzioni.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio. Signori senatori, i nuovi svolgimenti dati dall'onorevole preopinante onde appoggiare la sua proposizione sono di natura cotanto gravi, da richiedere che nuovamente io prenda la parola.

Lascio la prima questione dall'onorevole senatore sollevata. Forse egli non aveva presente, quando faceva poco conto dell'inconveniente che ne sarebbe risultato dal protrarre ulteriormente l'attuale sessione che essa ha avuto principio, non nell'anno presente, non nell'anno scorso, ma nel 1853, cioè che ha già toccato tre anni. Ma abbandoniamo questa questione pregiudiziale e veniamo ai due punti vitali dall'onorevole preopinante trattati.

Egli disse che credeva che la sua proposta poteva condurre agli accordi con Roma, perchè Roma suole tenere gran conto dei fatti compiuti, ed io in ciò consento pienamente coll'onorevole senatore Gallina. Ma qual fatto è finora compiuto? Nessuno. Perchè il Senato ha votato alcuni articoli di legge, non ha perciò approvato la legge; molti possono aver votato questi articoli per alcune ragioni che possono muoverli a combattere alcune parti della legge.

Legalmente parlando, non vi ha niente di fatto; quindi questi fatti compiuti, dall'onorevole senatore Gallina indicati, non esistono.

Ma d'altronde, dopo quello che è accaduto da sei mesi, come mai l'attuale Ministero potrebbe presentarsi alla Corte di Roma solo dopo aver fatto sancire (se si vuole che siano definitivamente sanciti) alcuni principii senza aver nessun fatto veramente compiuto da presentare? Ai principii da noi posti in campo ci si opporrebbero altri principii, e, lo ripeto, la questione portata sul terreno dei principii sarebbe veramente insolvibile, non per noi che abbiamo forse principii molto discordi da quelli che professa su quest'argomento la Corte di Roma, ma per la massima parte degli uomini politici dello Stato. La Corte di Roma dissente dai principii emessi dall'onorevole senatore Sclopis, quanto dai nostri.

Io non so in verità chi in quest'aula abbia emesso principii coi quali la Corte di Roma consenta pienamente. E, se

non erro, nel tempo in cui maggiore era la deferenza dello Stato per la Corte di Roma, nel tempo stesso del re Carlo Felice quando si fecero gli accordi del 1828, i negozianti si astennero gelosamente dalla questione dei principii, perchè anche i principii di quei negozianti e ministri discorrevano da quelli della Corte di Roma; quindi, lo ripeto, la sanzione data ad alcuni principii non riconosciuti dalla Corte di Roma, non che rendere più facili, renderebbe assolutamente impossibili le trattative. Ma nel primo mio discorso, nel calore dell'improvvisazione, io dimenticai un argomento gravissimo.

Noi non possiamo protrarre sino al fine dell'anno lo scioglimento di questa questione: vi è una necessità assoluta che ci stringe ad un immediato scioglimento, ed è la questione finanziaria.

Voi sapete che più non è stata portata in bilancio la somma pel supplemento ai parroci della Savoia e di altre provincie dello Stato. Ora, come si provvederebbe al 1° di luglio, se prima di quest'epoca alcun provvedimento legislativo non è emanato? Forse mi dirà l'onorevole senatore Gallina: avete il mezzo di proporre un credito suppletivo.

Egli si è astenuto; è vero, dal darsi questo consiglio; ma io non esito a dire che, se mai l'avesse fatto, avrei dichiarato non essere disposto ad eseguirlo, e potrei dire che assai difficilmente nè questo, nè altro Ministero avrebbe molta probabilità di vedere questa proposta di credito suppletivo favorevolmente dal Parlamento accolta; è quindi, o signori, ripeto, una necessità assoluta di decidere e di decidere immediatamente.

Vengo ora alla questione politica, delicata e grave sollevata dall'onorevole preopinante.

Egli disse (e molto opportunamente) che le sorti dell'Europa erano incerte, che non si poteva fin d'ora determinare lo sviluppo che potesse prendere la guerra d'Oriente; che mal si può prevedere se la guerra, o l'alleanza occidentale avesse il suo compimento, rimarrebbe ristretta alle regioni ultra-orientali, oppure se per cambiamento di politica di alcuna delle potenze che dell'alleanza facevano parte, o ad essa alleanza si erano accostate, la guerra poteva diventare generale.

Mi asterrò dal portare un giudizio sulla probabilità che questa o quell'altra eventualità abbia a succedere; ma dico che in tutte le possibili congiunture è non solo opportuno, ma necessario ed indispensabile che la presente questione venga prontamente risolta. Se la guerra deve rimanere circoscritta negli attuali suoi limiti, ho detto e lo ripeto, quanto sia opportuno ed anche conveniente, rispetto alla nostra posizione verso i nostri alleati che una questione la quale ha agitato il paese per sei mesi, e che per tanto tempo ha tenuto divisi gli animi, che questa questione, dico, riceva una soluzione.

Ma se ciò è utile nella prima ipotesi, diventerebbe indispensabile nella seconda, cioè se la guerra assumesse maggiori proporzioni e diventasse una guerra politica.

Fino a tanto che la questione non è sciolta, il Governo non può (qualunque siano gli uomini che soggano su questi banchi) dirsi rivestito di abbastanza forza per poter far fronte alle difficoltà che questi avvenimenti sicuramente susciterebbero.

Finchè questa questione è incerta, finchè può essere decisa in un senso piuttosto che in un altro, è evidente che la condizione del Ministero è affatto precaria, ed in tale condizione non è possibile il reggere il timone degli affari in tempi grossi, in circostanze difficili.

Ma vi è un'altra considerazione ben maggiore, ben più grave che dovrebbe fino ad un certo punto far senso non meno sull'animo dell'onorevole preopinante che su tutti coloro i quali nutrono sentimenti moderati e conciliativi; considerazione che, a mio avviso, dovrebbe farli desiderare che questa questione venga sciolta prima che i tempi si facciano più gravi, prima che le passioni politiche sorgano ad esercitare troppa influenza anche sugli avvenimenti interni; ed è che, ove avvenisse (il che Dio non voglia!) che la guerra diventasse politica, e le passioni da questi avvenimenti stessi fossero potentemente suscitate, allora, o signori, questa questione non riceverebbe la soluzione eminentemente moderata, eminentemente conciliativa, che vi propongono gli onorevoli membri della Commissione.

In allora, o trionferebbe un partito più deciso a questa proposta contrario, e non solo non si progredirebbe nelle riforme, ma si distrurrebbero quelle già fatte, ovvero, a fronte di queste passioni concitate, sarebbe necessario, inevitabile di procedere nella via delle riforme con ben altri mezzi.

Quindi, o signori, io credo che quelle stesse considerazioni politiche che vi ha posto innanzi l'onorevole senatore Gallina, sono tali da decidervi a dare un voto negativo alla sua proposta.

Io lo ripeto: in tempi difficili ci vuole una politica decisa: se questa augusta Assemblea reputa dannosa la legge, la respinga; in allora si conoscerà il fatto di questa legge e la posizione sarà chiara; ma, in nome del paese, in nome dei più sacri interessi, di quelli appunto che invocava l'onorevole senatore Gallina, a fronte delle gravissime circostanze nelle quali versiamo, in vista di quelle più gravi, incontro alle quali forse andiamo, io vi prego, vi supplico di non emettere un voto sospensivo che sarebbe una condanna di debolezza per questo Ministero e per qualunque altro che gli succedesse.

Io confido quindi che non vorrà certamente il Senato accogliere una proposta che avrebbe così funeste conseguenze.

**PRESIDENTE.** Debbo porre ai voti la proposizione sospensiva del senatore Gallina.

Chi l'approva, sorga.

(Nessuno si alza.)

(Il Senato rigetta.)

Il senatore De Fornari domanda la parola sull'ordine della discussione.

La parola le è accordata.

**DE FORNARI.** L'intento mio sarebbe di osservare che l'articolo 1°, votato preliminarmente nell'ultima tornata, e conservato primo nella definitiva ristorazione del progetto ora presentato dal nuovo ufficio centrale, ha stabilito la sorte di una porzione delle comunità religiose, quelle cioè che non siano dedicate né all'istruzione, né alla predicazione, né all'assistenza dei malati: di quelle poi che a tali utili quanto pie occupazioni si dedicano più, non è ivi menzione fino all'articolo 16 e due seguenti. A me parrebbe assai meglio coordinata la classificazione e relativa situazione delle diverse corporazioni, trasportando immediatamente al seguito dell'articolo 1° i detti tre articoli.

Io propongo adunque questo trasporto, e tanto più perchè possono esser fatte delle proposizioni di aggiunte che così risulterebbero meglio coordinate e correlative, ed io stesso, lo confesso, sono disposto a proporle. Tale è l'intento mio, e per ora la mia proposta.

**DE CARDENAS.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore De Cardenas.

**DE CARDENAS.** La Commissione ci presentò una lunga relazione, nella quale sono sviluppati i principii da cui è partita per formare un progetto che si potrebbe quasi dire una nuova legge.

Pare che il procedere immediatamente alla discussione degli articoli, senza che sia permesso a qualcheduno dei presenti il dare un'occhiata allo spirito con cui sono concepiti, al nesso che possono avere gli uni cogli altri, all'insieme della legge, senza esaminarne tutta l'economia, sia affatto fuori degli usi parlamentari.

Abitualmente, quando si tratta di una nuova legge, si manda agli uffizi, dagli uffizi si rimanda ad una Commissione, e poi si discute di massima: io non domando tanto, ma domando almeno almeno che sia permesso di poter sviluppare le considerazioni che sono nate nella mente di qualcheduno dei senatori dall'aver veduto la relazione, dallo avere esaminato il complesso della legge quale ne è risultato, onde vedere come sono coordinate le disposizioni coi principii medesimi che l'hanno informata.

**PRESIDENTE.** Signori, vi sono due proposizioni, delle quali forse la portata non è ben chiara.

Si vorrebbe dal senatore De Fornari invertito l'ordine della discussione, giacchè, dopo votato l'articolo 1°, egli suppone che rimanga un vuoto sulla sorte di quei conventi dei quali la legge non parla, quelli cioè che sono conservati; ed egli vorrebbe riattaccare l'articolo 1° cogli articoli 16, 17 e 18, in cui si stabiliscono disposizioni particolari per i conventi, i quali debbono avere pensioni.

Io debbo riflettere in primo luogo che non è negli articoli 16, 17 e 18 che queste particolari disposizioni sono contenute, ma cominciando dall'articolo 9 tutta la materia si aggira sopra le corporazioni religiose, di modo che non capisco perchè piuttosto all'articolo 16 che all'articolo 9 si debba rivolgere la sua proposizione.

L'altra proposta poi, quella cioè del senatore De Cardenas, a dire il vero, non è da me pienamente intesa; giacchè, se egli intende di riaprire la discussione generale onde vedere il nesso o la relazione che possono avere le nuove proposte collo spirito generale della legge, io credo che a ciò si oppone il regolamento, il quale, dopo la chiusura della discussione generale, non permette che si divenga a nuova apertura di discussione di tal natura.

D'altronde mi pare inutile l'apertura della discussione generale, in quanto che, se vi sono osservazioni a fare che abbiano relazione coi principii generali, gli articoli possono somministrarne argomento ed occasione; onde, ove in un articolo egli trovi che lo spirito della legge non sia conforme al suo modo di vedere, nell'opporvi alla sua adozione, può prenderne l'occasione onde sviluppare in tal proposito la sua particolare opinione.

Ciò posto, io credo che se egli persiste nel voler introdurre una discussione, se non generale, ma certo neppure particolare sugli articoli, a quella che oggigiorno deve essere aperta, io debbo in primo luogo chiedere se o non questa sua proposizione sia appoggiata.

Chiamo prima il voto d'appoggio su questa proposizione, perchè essa più si scosta, non solamente dalla legge, ma dai nostri e da tutti gli usi parlamentari.

**DE FORNARI.** Domando la parola per ispiegare....

**PRESIDENTE.** Non parlo della sua proposizione, ma bensì di quella del signor senatore De Cardenas. (Risa)

Chi appoggia la proposta del senatore De Cardenas, si levi.

**DE CARDENAS.** Domando di.....

**PRESIDENTE.** Ho domandato il voto, nessuno si è levato, dunque la proposta non è appoggiata.

Vengo ora al senatore De Fornari..

**DE CARDENAS.** Credo che non sia stata intesa la proposizione.....

**PRESIDENTE.** Io ripeterò, se stima che vi sia stata ambigua intelligenza delle mie parole, la proposta del voto.

Chi appoggia la proposizione del senatore De Cardenas, si levi.

(Non si alza che il senatore De Cardenas.) — *Risa generali*)

(Il Senato rigetta.)

Il senatore De Fornari ha facoltà di parlare.

Se stima che io abbia male intesa la sua proposta, può modificare le mie idee.

**DE FORNARI.** Mi pare di avere spiegato..... (*Rumori*) Ne deciderà il voto del Senato.

Quanto a me, dichiaro fin d'ora che faccio riserva che anche dopo l'articolo 18 mi sia lecito fare quelle osservazioni e proposizioni che possono essere connesse. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Dunque non mi sono male apposto nell'indicare il carattere che rivestiva la proposta del senatore De Fornari, cioè d'interventire l'ordine degli articoli, credendo esso più logico di riunire nella discussione l'articolo 16 all'articolo 1°.

Domanderò se questa proposizione è appoggiata.

Chi l'appoggia voglia levarsi.

(Non è appoggiata.)

Ora leggo l'articolo 2°. Parlo dell'articolo 2° della Commissione, giacchè il Ministero adotta la nuova forma data alla legge dalla medesima.

« Art. 2. Cessano parimenti di esistere come enti morali, a fronte della legge civile, i Capitoli delle chiese collegiate, ad eccezione di quelli aventi cura d'anime od esistenti nelle città la cui popolazione oltrepassa 20 mila abitanti. »

**CATALDI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Cataldi ha la parola.

**CATALDI.** Signori, le varie e dotte discussioni che ebbero luogo in quest'aula già profittarono alla religione dello Stato ed alla causa della giustizia e della proprietà, perchè il Ministero accolse gli emendamenti proposti sui primi articoli della legge, e perchè una Commissione incaricata di meglio formularli e di coordinarli col rimanente del progetto sentì la necessità, come dice l'onorevole suo relatore, di renderla più *mite*, di chiarirne il *tenore*, di agevolarne la *osservanza*.

Gli oppositori alla legge devono con certa compiacenza che è sempre lecita nel bene raccogliere questa preziosa confessione e prendere atto che la legge per essi combattuta non era *mite* al clero, il che in un paese essenzialmente e sinceramente cattolico tollerabile non era; non era chiara nel suo tenore, lo che in legge di tanta importanza era cosa censurabile non solo, ma non ammissibile; non era, per così dire, attuabile senza gravi perturbazioni dei diritti acquistati e dell'ordine sociale, il che non era certo un giusto e politico provvedimento.

Trovammo nella relazione che alle corporazioni che si vorrebbero conservare sarà pure conservata la pienezza dell'attuale loro stato, trovammo che la nuova Commissione rinvocò l'articolo 2 del progetto governativo, perchè

usciva dai limiti del potere civile; trovammo rispettati nella loro efficacia i voti religiosi, verso i quali si confessò non essere altro rimedio, fuorchè la *secolarizzazione pronunciata da chi può operarla, dal Capo della Chiesa*.

Mentre riconosco di buona fede che la legge modificata ha tolto molti errori, temperate molte ingiustizie, riconosciuto in parte il limite che separa il civile potere dallo spirituale, non posso per altro non trovare poco dicevole che al potere esecutivo sia concesso di determinare esso solo, senza alcun concerto coll'Episcopato e col Senato del regno, quali siano i veri ordini insegnanti, quali quelli destinati alla predicazione, quali quei che si dedicano ad assistere gli infermi.

Se si pubblica come parte della legge e si pone in discussione la tabella delle pensioni pei religiosi che si aboliranno, se si pubblica come parte della legge la tabella delle tasse progressive da imporsi su molti stabilimenti ecclesiastici e sui vescovati, non so vedere come si possa senza discussione rimettere al solo potere esecutivo di applicare a suo beneplacito la morte o la grazia, e la facoltà di togliere quella mitezza nella esecuzione che la Commissione del Senato credè necessario d'introdurre nella legge.

Questo vizio che rimane al progetto è per me capitale e mi riconferma nell'opposizione al medesimo.

Mi vi conferma pure ciò che riguarda le collegiate, i benefici e la tassa progressiva, perchè se la Commissione confessa che le collegiate nelle grandi città sono utili e che i benefici non possono per ora avocarsi alla Cassa ecclesiastica quanto al loro frutto, dovendone godere l'attuale possessore, se confessa che la tassa progressiva nel modo proposto ha i suoi inconvenienti, e che la accetta *colle sue imperfezioni come una necessità del momento*. Queste confessioni ingenuie della nuova Commissione, aggiunte al voto negativo dei precedenti commissari, dimostrano ad evidenza la ingiustizia della legge, e che essa offende il diritto sacro ed inviolabile della proprietà e di uguaglianza dei cittadini nel concorrere alle gravezze dello Stato.

La legge che pareva ordinata in vantaggio del clero secolare e specialmente dei parroci, era per altro ostile al clero stesso, perchè molti patronati laicali e molti canonici essendo spesse volte il premio di vecchi sacerdoti che avevano consumata la loro gioventù e la virilità nel predicare, nell'insegnare, nel guidare i parrocchiani alle loro cure affidate, e nell'assistervi ed ammaestrarli nei doveri religiosi e sociali, si sarebbe coll'abolizione e dei benefici e dei canonici tolto il modo di provvedere ai bisogni di molti degni ecclesiastici che non potendo più attendere alle cure della parrocchia, si sarebbero trovati nella vecchiaia senza mezzi di onesta sussistenza e privi di un onorifico compenso.

Se nella carriera amministrativa, nella magistratura, nella milizia esistono gradi di onore e cariche di onesto e meritato riposo, perchè non sarebbero nella carriera ecclesiastica, che pure è tanto benemerita del civile consorzio?

Questo vizio della legge fu riconosciuto.....

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Devo però farle riflettere che questo vizio è già stato approvato dal Senato.

**CATALDI.** Vado all'articolo secondo.

Mi son fatto lecito di entrare in questo argomento, dacchè mi parve che il signor presidente non abbia interdetto al signor De Cardenas di accennarvi.....

Questo vizio fu riconosciuto e si cercò di porvi riparo con togliere le sole collegiate, o non aventi cure di anime, o non esistenti in città che abbiano più che 20 mila abitanti.

Io non so, lo confesso, come il numero degli abitanti possa essere una misura del giusto e dell'ingiusto.

Vi sono piccole città o paesi che hanno collegiate di privata ragione che danno lustro e decoro ai luoghi ove si trovano, che appartengono a cospicue famiglie o ad antichissime fondazioni, che invitano agli studi sacri i giovani sacerdoti che vi aspirano, che destano un'utile e santa emulazione nel clero locale, che accolgono nell'età loro avanzata i parroci ed i curati benemeriti della religione e della patria. Togliere queste collegiate sarebbe grande ingiustizia, come sarebbe quella di abolirle nelle grandi città, o di farle cessare ove esercitano cura di anime.

Se lo scopo delle collegiate è lo stesso nelle grandi città e nei piccoli paesi, non è lodevole nè giusto privarne le piccole città o borghi che posero anzi in ogni tempo una grande affezione in questi aviti stabilimenti e servono di utili eccitamenti al clero di adempiere con zelo al proprio istituto, e di servire alla sacra sua missione di erudire con l'esempio e con la parola.

Oltre che molti di tali canonicati dipendono da pii lasciti di privati, sono goduti da parenti dei fondatori, sono già promessi a giovani chierici che si dedicano alla vita ecclesiastica, e il non toglierne il godimento agli attuali possessori sarebbe non atto di giustizia, ma sarebbe una mezza ingiustizia che, salvando l'apparenza del presente, torrebbe la proprietà di quelle utili istituzioni per lo avvenire.

Il compenso dato di una metà delle doti dei canonicati aboliti agli eredi dei fondatori prendendone metà la Cassa ecclesiastica sarebbe dividere le spoglie altrui, e il nuovo progetto dà invece le rendite dei beni alla Cassa ecclesiastica; ma questa disposizione toglie i beni alle famiglie che li possedevano, e toglie ad esse i diritti onorifici che erano devoluti ai patroni ulteriori; ma questa abolizione dei canonicati violerebbe il sacro diritto della proprietà, perchè il gius onorifico è una proprietà inviolabile come un'altra qualunque.

Si toglierebbe ai futuri sacerdoti di un piccolo paese di potersi distinguere fra i suoi simili e potersi guadagnare con lo studio e con le opere lodevoli di carità e di esemplarità un'onorificenza che difficile sarebbe ottenere in altra città, e che ottenuta non avrebbe il pregio dell'esempio dato ai compagni nella sacra milizia del tempio: e questa sarebbe pure una grave offesa al clero secolare.

Lo stesso dicasi dei semplici beneficii. Molti beneficii di patronato laicale hanno da tempo antico il diritto quesito ai diversi chiamati dell'attivo e del passivo gius di nomina, e i beni così vincolati non solo si trovano destinati alla sussistenza dei sacerdoti in genere da eleggersi, ma di coloro che appartenessero in ispecie alle discendenze predilette.

Il progetto salva, come salvava il progetto modificato dalla Camera elettiva, il godimento delle rendite agli attuali nominati: ma nei patronati misti attribuisce la proprietà dei beni per la porzione del patrono ecclesiastico alla Cassa da stabilirsi, e la parte del patronato laicale ai patroni possessori del beneficio alla pubblicazione della legge, cui pure apparterebbe per intero la dote del beneficio, quando si tratti di laicale patronato.

Si domanda quanto a tali patronati, quale beneficio abbia il regno, che si tolga per l'avvenire il progresso di tali fondazioni che davano luogo, alle persone che si dedicano al sacerdozio, di avere in pronto un patrimonio ecclesiastico e di poter ottenere gli ordini sacri.

Si risponderà essere il vantaggio nella libertà dei beni: nessun'altra ragione si potrebbe addurre; ma siccome i patrimoni ecclesiastici non si possono alienare, e siccome in ogni città ed in ogni paese un dato numero di sacerdoti è indispensabile al culto religioso, così è evidente che i privati devono supplire a mano a mano pel mantenimento dei sacerdoti, ciò che prima era loro destinato con antiche dotazioni, e l'effetto sarà sempre lo stesso.

Non resta che l'atto ostile verso il clero di aver tolto dalla destinazione loro data da secoli una certa rendita quasi fissa destinata all'esercizio del culto e di impedire che si adempiano quelle preghiere e suffragi che i fondatori avevano bramato a loro vantaggio e dei loro ascendenti e successori.

Non è questo usare della libertà in modo utile e lodevole, perchè si violano sempre le volontà ultime e la destinazione data ai beni a favore della Chiesa.

Se si considera non giusto di dare tutti i beni dei patronati al possessore degli attivi, quando vi è anche una speciale chiamata al patronato passivo e si vuole allora la divisione fra i due chiamati all'attivo e al passivo patronato; si domanda dagli oppositori alla legge perchè non si ripara pure allo spoglio che soffriranno i chiamati ulteriori.

Questa futura proprietà era assicurata dalle tavole di fondazione ed è violata: questi suffragi sono tolti per l'avvenire; i beni si dividono fra gli attuali possessori, ma la pia destinazione è tolta, la volontà dei pii istitutori è calpestata. Lo stesso si fece nei fedecommissi, togliendosi il vincolo; ma nei fedecommissi tutto era civile, nei fedecommissi non vi era che il vincolo materiale dei beni; nei patronati, oltre i beni, esiste il diritto onorifico e la religiosa fondazione che svanisce.

Sul progresso della tassa contro le varie corporazioni e stabilimenti religiosi già si disse abbastanza rimpetto agli articoli 25 e 29 dello Statuto, e siccome nulla giustifica, a parer mio, una siffatta misura dopo l'offerta dei vescovi, quindi non approverò l'articolo 24 del nuovo progetto, come credo dover rifiutare la progettata Cassa ecclesiastica senza alcuna approvazione od ingerenza della Chiesa cui pure sarebbe destinata.

Signori, la legge proposta fu da prima corretta dalla Camera dei deputati: fu la seconda volta censurata dalla prima Commissione del Senato, e corretta coll'emendamento degli onorevoli signori senatori Des Ambrois e Collegno.

È ora nuovamente variata dall'attuale Commissione.

Gli stessi vizi contrari alla religione dello Stato ed al sacro diritto di proprietà si trovano, a senso mio, in tali proposte; quindi il mio voto sarà sempre negativo e nei particolari e nel complesso della legge.

**MARINI.** Per indisposizione dell'onorevole relatore Des Ambrois io sono chiamato al difficile incarico di sostenere le parti della Commissione: certamente a me non sarà dato di supplirne degnamente le voci, e perciò io imploro fin d'ora benigno compatimento.

Io non voglio seguire l'oratore che mi ha preceduto in tutti i dettagli, perchè allora rinnoverei la discussione generale ed anticiperei quella dei successivi articoli.

Parlerò soltanto dell'articolo 2 al quale intendo rigorosamente attenermi: e dirò che la Commissione nell'eliminare l'articolo collocato all'istesso numero del progetto ministeriale, altro non ebbe in vista che di togliere al potere esecutivo l'arbitrio troppo esteso che si voleva riservare in sì delicata materia, sebbene la riconoscesse di competenza dell'autorità civile, e non ignorasse che ne usò largamente il Senato di Piemonte più volte durante il tempo in cui tali prerogative erano commesse ai magistrati supremi. Sono qui presenti più soggetti che esercitarono ed esercitano tuttavia le funzioni di avvocato generale, e potranno renderne testimonianza.

Del resto, se la distinzione delle attribuzioni dei diversi rami del potere è la base dell'equilibrio politico in un regime costituzionale, e perciò ben rare devono essere le delegazioni del potere legislativo all'esecutivo, molto più a rilente si deve andare nella materia di che si tratta, ed in qualunque altra che anche indirettamente tocchi la religione; perchè se ora sono cattolici i ministri, potrebbe ancora, per un'ipotesi non impossibile ad avverarsi, avvenire altrimenti.

Passando poi al merito della distinzione fra le collegiate introdotta nell'articolo 2 del progetto in discussione, basterà l'osservare, riguardo alle collegiate aventi la cura parrocchiale attuale od abituale, che vi è tutta la ragione di conservarle, perchè utili, e perchè non potrebbe il potere civile a suo arbitrio mutare le condizioni del servizio parrocchiale e molto meno stabilire in altra forma un beneficio o titolo parrocchiale.

Per cura d'anime attuale intendiamo quando questa è inerente al corpo e si esercita per turno; abituale, quando il titolo è inerente al corpo, ma si esercita da uno o più membri determinati per delegazione o designazione del corpo.

Opportuna deve altresì ravvisarsi la riserva fatta a riguardo delle collegiate esistenti nei grandi centri di popolazione eccedenti cioè i 20 mila abitanti, poichè, oltre il maggior lustro e decoro del culto divino, si renderà necessario un maggior numero di sacerdoti per il servizio delle popolazioni, dopochè massime ne sarà notabilmente scemato il numero collo scioglimento delle case religiose e dei benefici semplici.

**PRESIDENTE.** Se non si chiede la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo 2, si levi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 3:

« Cessano ancora di essere riconosciuti i benefici semplici i quali non hanno annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente dal provvisto.

« Sorgendo questione se un beneficio semplice sia compreso fra quelli colpiti dal presente articolo, essa verrà decisa dai tribunali. »

Chi intende adottare questo articolo 3, sorga.

Essendo dubbia la votazione, si procede alla controprova.

Chi disapprova l'articolo 3 del progetto della Commissione, voglia levarsi.

La controprova è riuscita di 42 contro 46.

Il Senato approva l'articolo 3.

**COLLI.** Si domanda il numero dei senatori presenti.

**GIULIO.** È di 92.

**PRESIDENTE.** Vi sono dei senatori che non si alzano...

**ALPIERI.** Domando la parola.

Siccome vi sono senatori che non votano sugli articoli,

ed io essendo fra questi nel voto testè emesso, così dichiaro, che se non voglio con voto negativo turbare l'andamento della legge, riservo tuttavia il mio voto sul complesso della medesima.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo 4:

« I beni ora posseduti dai corpi ed enti morali contemplati nei due articoli precedenti verranno applicati alla Cassa ecclesiastica da stabilirsi a termini della presente legge, salve in ordine ai benefici le speciali disposizioni stabilite negli articoli 20 e 21. »

Questo articolo è quello stesso che col numero 2 fu approvato nell'ultima seduta, ma però coll'aggiunta in fine del medesimo della clausola seguente: *salve in ordine ai benefici le speciali disposizioni stabilite negli articoli 20 e 21.* Io ho l'onore di far presente che l'approvazione di questa clausola è naturalmente inclusa nel voto che il Senato darà agli articoli 20 e 21.

Trattandosi dunque di un articolo di cui la prima parte, la sostanziale cioè, è già stata approvata, e quella meno essenziale sarà votata negli articoli 20 e 21, mi pare più conveniente di tenere per approvato questo articolo nella parte sua più importante, e riferirsi pel rimanente alla votazione che il Senato darà agli articoli 20 e 21, e passare così all'articolo 5.

**GIULIO.** Domando la parola per fare una osservazione.

In questo articolo è incorso, io credo, un errore di stampa. In esso è detto, che i beni ora posseduti dai corpi ed enti morali contemplati nei due articoli precedenti verranno, ecc.

Con questa compilazione sarebbero esclusi dalla disposizione dell'articolo 4 i beni appartenenti alle corporazioni religiose. Io penso per conseguenza che invece di *due*, o deve dirsi *tre*, ovvero non accennare numero, ma dirsi solo: *negli articoli precedenti.*

**MANELLI.** È un errore di stampa: deve dire *negli articoli*, ecc.

**GIULIO.** Mi pare che l'articolo si possa votare con tale variante.

**PRESIDENTE.** Io non parlai che del primo paragrafo. Ora l'articolo, oltre a questo paragrafo, ha ancora due alinea. Dopo la loro votazione, io metterò ai voti l'articolo intiero.

**DE FORNARI.** Mi pare che per ciò che riguarda le corporazioni religiose vi esista già un voto del Senato.

**PRESIDENTE.** Il riflesso del senatore Giulio cadeva solamente sulle parole *due articoli* che, considerate come un errore di stampa, proponeva venissero corrette....

**DE FORNARI.** Non è luogo ora di parlare della prima parte dell'articolo circa le corporazioni religiose che è già approvato.

**PRESIDENTE.** Non si parla di questo.

Leggerò ora gli alinea:

« L'Amministrazione della Cassa prendendone possesso procederà ad inventario sì degli stabili che dei crediti e rendite di ciascuno stabilimento, chiamando a prestarvi il rispettivo loro contraddittorio i capi ed amministratori delle case ed i possessori e patroni dei beneficii.

« Si farà pure nello stesso inventario una sommaria descrizione degli effetti mobili più preziosi secondo il regolamento che verrà a tal fine stabilito. »

**MANELLI.** Qui al secondo alinea di questo articolo dopo le parole *si farà pure nello stesso inventario* furono dimenticate le seguenti: *l'indicazione delle passività e dei pesi*, poi segue come sta scritto, ed una sommaria descrizione, ecc.

**PRESIDENTE.** Il testo adunque di questi due alinea,

secondo le aggiunte proposte dall'ufficio centrale, rimane così concepito:

« L'Amministrazione della Cassa prendendone possesso procederà ad inventario sì degli stabili che dei crediti e rendite di ciascuno stabilimento; chiamando a prestarvi il rispettivo loro contraddittorio i capi od amministratori delle case ed i possessori e patroni dei benefici.

« Si farà pure nello stesso inventario l'indicazione delle passività e dei pesi, ed una sommaria descrizione degli effetti mobili più preziosi secondo il regolamento che verrà a tal fine stabilito. »

**DE CARDENAS.** Io aveva già domandato la parola appunto su questi due alinea.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DE CARDENAS.** Vorrei parlare della consistenza di questa Cassa, mentre, trattandosi di stabilirla, bisognerà vedere quale sarà la sua sostanza. Siccome per altro non si potrebbe dirne nulla senza uscire dall'articolo, nè potrei presentare un calcolo e svilupparlo tutto a voce, così prego il signor presidente di permettermi che sia distribuito ai signori senatori quale si era preparato; e siccome non potrei seguitare senza accennare ad alcune cose degli articoli successivi, così senza entrare a discuterli, prego il Senato mi permetta di parlarne per quanto possono avere effetto sulla consistenza della Cassa medesima.

**PRESIDENTE.** Ciò verrà più in acconcio quando si parlerà dei fondi componenti questa Cassa.

**MANELI.** Sarà in acconcio quando si perverrà all'articolo 5, poichè qui non è detto che enunciativamente.

**PRESIDENTE.** Se il senatore De Cardenas intende di combattere lo stabilimento di questa Cassa, io non posso, accordargli la parola, perchè questo è già stato votato allorchè il Senato ha approvato l'articolo 2 dell'ufficio centrale.

Se intende di parlare degli amministratori di questa Cassa, oppure degli elementi che la costituiscono, queste due osservazioni cadranno in acconcio quando verremo ai particolari della legge, perchè la destinazione di questa Cassa è determinata in molti articoli successivi.

**DE CARDENAS.** Io non volevo parlare nè della composizione dell'amministrazione della Cassa, nè contro la sua esistenza, nè proporre alcun emendamento; volevo solo parlare delle somme che debbono entrarvi, volevo far risultare quale sarà la consistenza pecuniaria che verrà ad avere: epperò domanderei la destinazione di far distribuire ai signori senatori un quadro in cui sommariamente sono dette le cose che sarei per sviluppare, quando me lo permetta il Senato.

**PRESIDENTE.** Credo che il senatore De Cardenas non abbia bisogno nè della permissione del presidente, nè di quella del Senato per far distribuire il quadro di cui si parla.

Se intende poi di far sospendere la discussione di quest'articolo, domanderò il voto del Senato sulla proposta sospensiva.

**DE CARDENAS.** Non è mio intendimento di proporre la sospensione.

**PRESIDENTE.** Non essendo intendimento del Senatore De Cardenas di proporre la sospensione, pongo ai voti i due alinea di cui ho avuto l'onore di dar lettura.

Chi li approva, sorga.

(Sono approvati.)

Metto ora ai voti l'articolo 4 intiero.

Chi lo approva, si levi.

(È approvato.)

« Art. 5. La Cassa ecclesiastica ha esistenza distinta e indipendente dalle finanze dello Stato. »

**DI CASTAGNETO.** Domando la parola.

Bramerei chiedere all'onorevole signor ministro della giustizia una spiegazione relativamente al cambiamento di principii che si vede dominare nella legge qual è presentemente modificata.

Nella prima relazione presentata nell'altro ramo del Parlamento il Ministero si spiegava in questi termini:

« La divisata soppressione delle comunità religiose non produrrebbe tuttavia quel bene sociale, ed economici effetti, che questa legge si propone, se non fosse ad un tempo autorizzata l'alienazione dei beni che saranno per venire a mani dell'amministrazione demaniale. »

Qui il principio è ora totalmente diverso. Vero è che pare anche cambiato il principio dominante della legge, poichè ella si annunziava, se non del tutto, almeno essenzialmente diretta a sollevare la condizione delle finanze, e poi divenne legge di principii, e come tale la dichiarava in una di queste ultime sedute l'onorevole ministro della giustizia.

Ma io in verità non capisco come possa associarsi coll'idea del Ministero, che voleva riunire que' beni al demanio, e quindi creare rendite al 4 per cento, la presente nuova disposizione.

Come potremo noi scordarci che l'onorevole ministro delle finanze esprimeva il suo intendimento, sia di sollevare l'erario delle 928,000 lire tolte dal bilancio, sia di provvedere nell'interesse dei comuni e del commercio, col mettere quei beni in circolazione?

Io veramente non so persuadermi che il Ministero, il quale, al dire dell'onorevole senatore Siccardi, tanto si mostrò costante nei principii da lui e da una parte del Senato propugnati, che in ora lasci mutare totalmente le basi della legge. Qui infatti si dichiara che questi beni non possano alienarsi. Ma come conciliare questa dichiarazione dal momento che il Ministero ha già proclamato in molte guise che non convenga all'amministrazione dello Stato di amministrare beni, che anzi furono messi in vendita i beni demaniali tutti?

Non comprendo perciò, ripeto, come si possa conciliare l'esistenza di una Cassa accanto a quella del debito pubblico ed amministrata anche dallo Stato, la quale abbia beni e non possa alienarli. Ma questo si vedrà poi in appresso; intanto ci è forza confessare che qui il principio della legge è veramente cambiato.

Intanto sulle condizioni di questa Cassa, per la quale pare si prendano moltissime precauzioni, moltissime cautele, quasi io direi per assicurarsi che il Governo non possa mettere le mani sui beni che ne saranno amministrati, desidererei una qualche spiegazione.

**BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** I principii sopra i quali il Governo credeva di non dover transigere, ed a cui si diceva di non poter rinunciare, erano i principii, giusta cui spettasse al potere civile il diritto di sopprimere gli enti morali, che sono la personalità civile conceduta alle corporazioni religiose, ed anche ai corpi che erano particolarmente contemplati nel progetto di legge.

Ora questi principii furono non solo riconosciuti, ma solennemente legalizzati in forza del presente progetto di legge.

Il vedere poi se i beni una volta che saranno tolti a queste corporazioni ed altri stabilimenti ecclesiastici, debbano immediatamente, oppure dopo un qualche tempo

alienarsi; e se quest'alienazione debba farsi per disposizione di legge, oppure se si debba creare un ente speciale sotto la vigilanza del Governo a cui spettarebbe, secondo le regole ordinarie d'amministrazione degli enti morali, il determinare se convenga o no alienare questi beni, non entra più nella questione di principio, ma soltanto nel modo di attuarla.

Il Governo credeva che sarebbe stato assai più conveniente ed opportuno, che, una volta cominciata questa riforma, venisse immediatamente compiuta, e che si stabilisse anche per legge che l'alienazione dovesse aver luogo, non già nell'interesse delle finanze, perchè a ciò non mirava il progetto di legge, ma bensì nell'interesse stesso di quelle opere a cui si volevano destinare i beni.

La Commissione ha creduto più conveniente di sospendere intanto quest'alienazione, di istituire una Cassa, di regolare la medesima secondo le norme che sono stabilite per legge rispetto a tutti gli altri enti morali dello Stato. Spetterà quindi a questa di vedere quando sia opportuno di procedere alla vendita nelle conformità stabilite dalla legge.

In ciò non vi è alcuna opposizione diretta al principio che aveva adottato il Governo, vi è bensì una modificazione cui il Governo aderisce, appunto perchè ove non vi avesse aderito sarebbero rimasti compromessi quei principii a cui certamente il Governo non intende assolutamente di rinunciare.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 5 della legge.

Chi approva l'articolo 5, si levi.

(È approvato.)

« Art. 6. L'amministrazione della Cassa è affidata al direttore generale del debito pubblico col concorso di un Consiglio speciale.

« Questo Consiglio sarà composto dello stesso direttore generale, il quale lo presiederà, dell'economista generale dei benefici vacanti, il quale ne sarà membro nato, e di cinque altri membri, nominati dal Re sulla proposta del ministro di giustizia ed affari ecclesiastici.

« Il bilancio, il conto ed i contratti da farsi saranno deliberati dal Consiglio. Gli altri atti di amministrazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spetteranno al direttore generale suddetto, il quale avrà a tal fine sotto i suoi ordini i funzionari governativi dei vari rami secondo il regolamento che verrà approvato con decreto reale, sovra proposta da concertarsi tra il ministro degli affari ecclesiastici e quello delle finanze. »

**SAULI LUDOVICO.** L'amministrazione della Cassa ecclesiastica quale è stabilita dall'articolo 6 parmi essere una centralizzazione eccessiva poco consentanea alle odierne libertà; sembrami inoltre troppo e quasi esclusivamente laicale. Mi restringo a presentare queste obiezioni come semplice osservazione, perchè mi serbo, per rispetto alla legge così emendata, fedele all'opinione ed al voto già spiegato in ordine alla legge primitiva quale venne proposta dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Non avendo il senatore Sauli colle sue osservazioni fatta alcuna proposizione, io metterò ai voti l'articolo 6.

Chi approva l'articolo 6, sorga.

(È approvato.)

« Art. 7. Saranno al rimanente applicabili all'amministrazione della Cassa ecclesiastica le regole e cautele stabilite dalle leggi vigenti in ordine agli istituti di carità, riservate però al ministro di giustizia ed affari ecclesiastici

le attribuzioni conferite da dette leggi al dicastero dell'interno. »

**MAMELI.** Propongo un'aggiunta a quest'articolo, e consiste nell'aggiungere in fine del medesimo le parole: *ed omesse quelle degli intendenti generali.*

**PRESIDENTE.** Si aggiunge a quest'articolo una clausola importantissima, di omettere cioè le attribuzioni che sono annesse all'ufficio dell'intendente generale in ordine alla contabilità delle opere pie. Il Senato comprende certamente la portata di quest'aggiunta.

Metto dunque ai voti l'articolo con quest'aggiunta.  
*Un senatore.* Non si è ben capito.

**PRESIDENTE.** Il senatore Giulio la spiegherà.

**GIULIO.** L'articolo 7 era così compilato:

« Art. 7. Saranno al rimanente applicabili all'amministrazione della Cassa ecclesiastica le regole e cautele stabilite dalle leggi vigenti in ordine agli istituti di carità, riservate però al ministro di giustizia ed affari ecclesiastici le attribuzioni conferite dalle dette leggi al dicastero dell'interno. »

Ora la Commissione stessa propone di aggiungere ancora quest'altra clausola: *ed omesse quelle (s'intende incumbenze) degli intendenti generali.*

Cioè la Commissione vuole con questa proposta che siano mantenute tutte quelle incumbenze che appartenevano al Ministero dell'interno relativamente alle opere pie, riservandole però al Ministero di grazia e giustizia, e che l'intendente generale non eserciti verso questa Cassa veruna delle incumbenze che esso era solito esercitare verso le altre opere pie.

**PRESIDENTE.** Parendo che si sia dato sufficiente appagamento alla fatta osservazione, io metto ai voti l'articolo. Chi lo approva, voglia rizzarsi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 8. Una Commissione di sorveglianza composta di tre senatori e tre deputati, eletti annualmente dalle rispettive Camere e di tre altri membri nominati dal re sulla proposta del ministro di giustizia ed affari ecclesiastici, avrà l'alta ispezione delle operazioni della Cassa.

« Il presidente di questa Commissione sarà designato dal re fra i suoi membri.

« La Commissione rassegnerà annualmente al re una relazione sullo stato della Cassa e sulle operazioni che ebbero luogo entro l'anno. Tale relazione sarà stampata e distribuita alle due Camere e pubblicata nel giornale ufficiale del regno. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 9. I membri attuali delle case contemplate nell'articolo 1, i quali furono in esse ricevuti prima della presentazione di questa legge al Parlamento, continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edifici ora occupati da essi, ed in quegli altri chiostri che, sentita l'amministrazione della Cassa ecclesiastica, verranno a tal fine destinati dal Governo, riceveranno dalla Cassa medesima un annuo assegnamento corrispondente all'attuale rendita netta dei beni ora posseduti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di lire 500 per ogni religioso o religiosa professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

« Ognuna delle comunità così composte avrà in godimento insieme all'edificio di sua residenza il giardino ed altre dipendenze del medesimo comprese nella clausura. »

Occorre sopra quest'articolo 9 l'istessa osservazione che

ho avuto l'onore di fare sugli articoli 1 e 4 della presente legge, vale a dire che la parte più sostanziale del medesimo è già stata dal Senato approvata nell'ultima seduta.

Non metto dunque ai voti che l'alinea.

**DE CARDENAS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore De Cardenas.

**DE CARDENAS.** Io aveva domandato la parola per chiedere una spiegazione sopra l'intelligenza di qualche parola dell'articolo, e sopra la maniera d'interpretarlo. Vediamo che quest'articolo fu cambiato in parte. Di fatto nel progetto ministeriale dicevasi, che: « quelli che al tempo della presentazione al Parlamento del progetto di legge, non avessero già emesso i voti. » E qui invece si parla di coloro che non furono: « in essi ricevuti prima della presentazione della legge. »

Questa è una differenza notevole. Si domanda se nell'applicazione si farà caso di questa differenza, per cui quelli che non avessero emessi i voti, ma fossero stati ricevuti come novizi od altro prima della presentazione di questa legge non fossero soggetti all'applicazione di quest'articolo.

**MAMELI.** Quest'articolo non riguarda che i professi e fissa ad alcuni lire 500 e ad altri lire 240. Ma non contemplati i novizi i quali non avendo ancora fatto la professione religiosa non possono riguardarsi come membri attuali del corpo, e perciò non hanno diritto ad alcun trattamento, assegno o sovvenzione voglia dirsi.

**PRESIDENTE.** Il senatore Mameli ha dichiarato quale sia l'intelligenza da darsi all'articolo, cioè che l'articolo non parla che dei professi.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Quelli che sono ricevuti nei conventi . . . . .

**DE CARDENAS.** (*Interrompendo*) Domanderei una spiegazione....

**PRESIDENTE.** (*Rivolto al senatore De Cardenas*) Abbia la bontà di lasciar parlare il senatore Di Collegno.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Quelli che sono ricevuti nei conventi prima della presentazione di questa legge, non tutti ancora hanno fatta professione; possono esser novizi ed i novizi sono già ricevuti nei conventi. Ora dal tenore di questa disposizione pare che questi novizi si lascierebbero nei conventi senza pensione.

**MAMELI.** Trattandosi di enti morali e religiosi ai quali è rievocata la personalità civile, i novizi che non sono ancora membri di un ordine religioso colpito dalla legge non sono da essa legge contemplati come poco fa diceva.

Del resto non posso più ammettere alcuna distinzione, perchè l'articolo è già stato votato.

**DE CARDENAS.** Chiedo la facoltà di parlare per uno schiarimento. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Io posso permettere che si chiedano spiegazioni. Se ella però intende di disconoscere la votazione della Camera....

**DE CARDENAS.** (*Interrompendo*) Io domando semplicemente una spiegazione riguardo alle parole: « continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edifici ora occupati da essi od in quegli altri chiostri, che, sentita l'amministrazione della Casa ecclesiastica, verranno a tal fine destinati dal Governo; » io dimando se questo trasporto dall'uno all'altro chiostro possa avere effetto anche riguardo a quelle persone che per voti particolari non potessero abbandonarlo. Nella relazione che si è fatta è detto che non si voleva violare niente, quanto

agli impegni morali che potevano avere gli individui, dimando se questa facoltà di trasportarli da un chiostro all'altro riguardi anche quelli che sono vincolati da voti per cui non possono uscire dal loro recinto senza un'opportuna autorizzazione . . . . .

**MAMELI.** Certamente che la Commissione non intese di mutare in verun modo le condizioni attuali degli individui. Ma per poter dare una risposta più adeguata alla domanda sarebbe d'uopo che mi venissero indicati i voti particolari, individuali, ai quali vuolsi fare allusione, non conoscendo io che i voti comuni ai quali sono ugualmente soggetti i religiosi o le religiose di una stessa regola od istituto.

**DE CARDENAS.** Intendo appunto parlare delle monache che non possono uscire dal loro chiostro.

**MAMELI.** È certo che le monache non possono uscire dal loro chiostro senza autorizzazione. Questa deve impartirsi dal vescovo o per giurisdizione propria ed ordinaria, o come delegato nato della Santa Sede, trattandosi di monasteri esenti; ma non ne conosco alcuno al quale la permanenza in un determinato recinto faccia parte sostanziale del voto monastico. Anzi il Concilio Tridentino (Sessione 25<sup>a</sup>, cap. 5<sup>o</sup>) statuisce espressamente, tanto nel caso di necessità, che allorquando lo creda conveniente per giusta causa, onde evitare pericoli d'invasione di facinorosi, scandali, o per provvedere ad una migliore custodia, possa ordinare la traslocazione di tutte le monache in altro luogo più appropriato e decente, costringendovele colle censure, e col mezzo del braccio secolare, nel caso di renuenza. Disposizione questa che non avrebbe senso di giustizia se il voto non vincolasse fuori del luogo in cui fu emessa la professione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'alinea dell'articolo 9.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 9.

(È approvato.)

« Art. 10. Il calcolo della rendita netta per l'effetto dell'articolo precedente sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio. Per comporre la rendita netta saranno difalcate anche le spese di manutenzione e ristauero dei conventi ed ogni qualunque peso e tributo. »

Lo metto ai voti.

**DE CARDENAS.** Domando la parola (*Rumori di disapprovazione*).

**PRESIDENTE.** Non posso rifiutarla.

Il senatore De Cardenas ha la parola.

**DE CARDENAS.** Per costituire questa rendita media dimando se si prenderà ordine per ordine, ovvero casa per casa.

La cosa può portare una gran diversità nelle conseguenze; vi sono delle case le quali non hanno una rendita di che mantenere gl'individui che vi sono in esse, siccome ve ne sono di quelle che hanno di più del necessario; queste sopperiscono con i fondi sopravanzanti a quelle che ne difettano. Quindi domando ancora se si prenderà ordine per ordine, o casa per casa; se si prenderà ordine per ordine, si vedrà il risultato nella tabella che si fece distribuire; ma se si prenderà casa per casa, allora si avrebbero altri risultati, e di più ne verrebbe anche una grande ingiustizia mettendo molti di questi claustrali nella circostanza di non aver di che vivere.

**MAMELI.** Qualunque sia la differenza che possa risultare nella economia di tutta la legge, egli è certo che l'ufficio

centrale non poteva prendere gli ordini religiosi in complesso, perchè come tali non costituiscono enti morali dalla legge riconosciuti.

Le proprietà sono dei singoli enti morali, ed è tale definito dalla nostra legge ogni stabilimento. Se alcuna delle case religiose si trovasse in maggiori strettezze, a confronto delle altre dell'istesso istituto o regola, a cagione della loro condizione finanziaria, scopo della presente legge non è quello di migliorarla, ma soltanto di conservare gl'individui che vi sono iscritti nel presente loro stato.

**DE CARDENAS.** Non mi pare che siano conservati nella stessa condizione in cui si trovano, mentre vi è quella tal casa che non ha mezzi sufficienti da mantenere tutti gl'individui che vi sono, e questi individui sono sovvenuti dall'altra casa; ora a questa casa togliendo ogni eccedenza al disopra di lire 500 non rimane più mezzo per sovvenire alla casa mancante, e gl'individui che la compongono non sono più mantenuti nello stato in cui sono attualmente, ma sono ridotti dalla legge ad una condizione di mancanza assoluta di sussistenza.

Mi pare che la cosa sia così chiara e palese da saltare agli occhi di tutti. Di più, nelle case degli ordini monastici vi sono quelle tali case che si direbbero quasi ricovero degl'invalidi. Quando un individuo non è più capace, non è più attivo, in una tale posizione lo trasportano in una di quelle case ove si mena vita più agiata.

Ma ora adottandosi la misura di considerare individualmente le case, non lasciando ad ognuna che la propria rendita, si viene al punto quasi di togliere agl'individui quella libertà, di cui godono di potersi trasportare dall'una casa all'altra, secondo le norme della loro regola rispettiva. Essi sarebbero vincolati e legati sempre ad una stessa permanenza, e si farebbe di essi quello che dicono i francesi *les parquer*.

**MAMELI.** In primo luogo io dico che per regola generale i conventi della stessa religione debbono sussistere con tutti i mezzi loro proprii.

Io ne conosco molti, ognuno dei quali provvede a sè stesso; nè potrebbe essere altrimenti, perchè, se così non fosse, una casa male amministrata trarrebbe seco la rovina dalle altre, rendendole solidarie per i debiti e le passività.

Mi fa poi meraviglia che si voglia sostenere che la stessa attuale rendita, ora sufficiente in complesso ai bisogni della vita comune, non sia per essere ugualmente bastevole, quando sia distribuita in ragione del numero degl'individui stessi, attualmente esistenti. Potrebbe ben darsi che una comunità religiosa di ristretti mezzi vivesse ora stentatamente, ma questa non può essere colpa della legge, la quale conserva alle comunità tutto intero il reddito, quando non eccede il limite fissato, ma non supplisce altrimenti per migliorarne la condizione; sarebbe anzi in contraddizione con sè stessa, così facendo, al tempo istesso che ne distrugge la civile personalità.

**DI COLLENO LUIGI.** Vi sono alcune case in Piemonte, le quali si trovano nella condizione testè accennata. Per esempio la casa dei Domenicani del Bosco, conosciuta in generale per essere ricca assai, provvede, da quanto ho inteso dire, ai bisogni dei padri Domenicani di Torino, dei padri di Chieri, e, credo, anche di quelli di Alessandria.

In questo caso se la casa di Torino non ha il soccorso di quella del Bosco, non può più godere di quella sussistenza a cui accennava l'onorevole Mameli.

**MATTARELLI, ministro di grazia e giustizia.** Io credo veramente che siano pochissime le case che sussidino altre;

che somministrino con annue somme sussidi ad altre case dello stesso ordine; ma so che ve ne ha una, ed è quella appunto che ha citato l'onorevole senatore Luigi di Collegno, la casa, ossia la vicaria del Bosco, la quale sovviene un'altra casa posta nella città di Alessandria, colla somma che credo di lire 6,000.

Ora mi pare che la cosa è semplicissima. Si considera la somma che è corrisposta dalla casa più doviziosa come una sua passività, e si annovera la medesima fra le attività della casa a cui favore è somministrata l'annua sovvenzione. Così rimangono perfettamente eguali, e nella posizione in cui devono essere, e non si avrà a lamentare quell'inconveniente che accennava l'onorevole senatore De Cardenas.

**PRESIDENTE.** Non resta adunque che a mettere ai voti l'articolo decimo.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 11. Quando venissero concentrati insieme i membri di due o più case religiose, l'assegnamento da corrispondersi alla comunità sarà ragguagliato sulla base stabilita per i membri della casa più agiata. »

« Non saranno mai concentrati insieme religiosi d'ordini diversi, o soggetti a diversa regola. »

(È approvato.)

« Art. 12. L'Amministrazione della Cassa ecclesiastica potrà aumentare l'assegnamento corrispondente al mantenimento de' laici o converse, quando ciò riconosca consigliato per circostanze di tempo e di luogo, purchè non ecceda in alcun caso le lire 360 per ciascun individuo. »

(È approvato.)

« Art. 13. Le singole comunità potranno, ove d'uopo, ammettere nuovi laici o converse in surrogazione di quelli che d'or innanzi mancassero per morte, od altrimenti, purchè il numero di tali servienti in ciascuno stabilimento non ecceda il terzo dei professi. »

(È approvato.)

« Art. 14. In ogni caso di morte, o di secolarizzazione di religiosi professi, la quota di mantenimento dei superstiti nella stessa comunità sarà accresciuta del terzo di quella di cui godeva il religioso morto o secolarizzato, con che però l'assegnamento fatto alla comunità non possa mai oltrepassare la somma di lire 700 per ogni professo. »

**MAMELI.** A quest'articolo 14 bisognerebbe fare un'aggiunta.

Dopo le parole: « In ogni caso di morte o di secolarizzazione di religiosi professi » aggiungere, cioè: « e parimenti quando uno di essi abbandoni la vita monastica, o passi in monastero estero. »

Di più, per mettere in armonia con quest'aggiunta il rimanente dell'articolo si aggiungeranno dopo le parole: « morto o secolarizzato » anche le seguenti: « o che lasci vacante il suo posto. »

**PRESIDENTE.** Dietro la proposta fatta dalla Commissione, l'articolo resta così concepito:

« Art. 14. In ogni caso di morte, o di secolarizzazione di religiosi professi, e parimenti quando uno di essi abbandoni la vita monastica, o passi in monastero estero, la quota di mantenimento dei superstiti nella stessa comunità sarà accresciuta del terzo di quella di cui godeva il religioso che lasciò vacante il suo posto, con che però l'assegnamento fatto alla comunità non possa mai oltrepassare le lire 700 per ogni professo. »

Metto ai voti l'articolo così concepito.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

« Art. 15. Quando i religiosi di un ordine colpito dall'articolo 1° non possano più essere convenientemente concentrati in numero almeno di sei, la Cassa ecclesiastica dovrà sulla loro istanza ammettere ciascun religioso a godere fuori del chiostro della seguente annua e vitalizia pensione a carico della Cassa medesima, cioè

Ogni religioso professo:

- Lire 800 se avrà compiuta l'età d'anni 70
- » 700 se quella d'anni 60
- » 500 se quella d'anni 40
- » 400 se quella d'anni 30
- » 240 se avrà meno di 30 anni.

Ogni religiosa professa:

- Lire 800 se avrà compiuta l'età d'anni 70
- » 700 se avrà compiuti gli anni 60
- » 600 se avrà compiuti gli anni 50
- » 500 se avrà meno di 50 anni.

« I servienti dell'uno e dell'altro sesso, i quali avranno emesso voti semplici, ed avranno prestato servizio da dieci anni, avranno diritto ad una pensione di lire 300 se avranno compiuta l'età d'anni 40, di lire 240 se saranno di una età minore. »

**DI CASTAGNETO.** Domando la parola.

In quest'articolo non vedo fatto cenno di secolarizzazione ottenuta da questi religiosi che dovranno poi vivere fuori del convento nel caso ivi espresso.

Però nella relazione ultima dell'ufficio centrale era detto: « fra i vantaggi di questo nuovo progetto il potere civile sta più chiaramente nei limiti della sua competenza e rispetta i voti religiosi. »

Ora quest'articolo dispone che, « quando i religiosi di un ordine colpito dall'articolo 1° non possano più essere convenientemente concentrati in numero almeno di sei, la Cassa ecclesiastica dovrà, sulla loro istanza, ammettere ciascun religioso a godere fuori del chiostro della seguente annua e vitalizia somma a carico della Cassa medesima. » Ma è detto *sulla loro istanza*: ma senza far cenno della condizione della secolarizzazione. Possono bensì fare istanza quando alle volte mancano i mezzi di vivere in convento colla rendita che la Cassa loro fornisce, ma pare che sia nello spirito del nuovo progetto della Commissione, accettato dal Governo, che debbano rispettarsi i voti religiosi.

**MAMELI.** Domando la parola per rispondere all'osservazione del senatore Di Castagneto.

Noi abbiamo fissato il principio di rispettare le attribuzioni del potere ecclesiastico; ed è certamente fra le attribuzioni del medesimo che si deve annoverare anche quella di prosciogliere, per giuste cause, i religiosi dall'osservanza dei voti. Ma ora non siamo nel caso di secolarizzazione, bensì di scioglimento, caso che è contemplato anche dalle regole canoniche. Se questi religiosi o religiose vorranno procedere in regola di coscienza, ricorreranno a Roma per ottenere la secolarizzazione, ed allora godranno anche dei vantaggi che sono accordati dall'articolo 715 del Codice civile; se non lo faranno, sarà tanto peggio per loro.

La legge contempla il caso di scioglimento, e riconosce il dovere di provvedere più largamente; agli individui incombe il provvedere alla loro coscienza, ed insieme alla reintegrazione nei diritti civili, conseguenza della secolarizzazione, che devono a propria diligenza impetrare, ove vogliono goderne i vantaggi.

**DI CASTAGNETO.** Io mi riservo di fare un'osservazione,

che troverà poi sede nell'articolo successivo. Mi limito ora a dire che questi religiosi stando in convento avranno 500 franchi di rendita, come vien qui disposto, ed inoltre l'alloggio; uscendo fuori del convento non avranno più l'alloggio. Ciò io osservo particolarmente per quei religiosi provvisti di soli 400 franchi di pensione, che è appunto l'assegnamento loro fissato in convento, dove sono anche alloggiati.

**MAMELI.** L'articolo deve prendersi nel suo complesso. Si è avuto il conveniente riguardo alle diverse età dei religiosi: una differenza era necessaria, atteso che i più provvisti sono incapaci di procacciarsi con l'opera loro maggiori sussidii per vivere; ed ecco perchè ai loro bisogni si è provveduto con maggiore larghezza che ai giovani.

**PRESIDENTE.** Chieggo il voto del Senato sull'art. 15.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 16. Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei religiosi contemplati nell'articolo 1° a fronte delle leggi dello Stato. »

Qui parmi abbia l'onorevole senatore Di Castagneto a fare qualche osservazione.

**DI CASTAGNETO.** Da quest'articolo nasce la necessità di parlare relativamente ai diritti civili.

Osservava l'onorevole senatore Mameli che il Governo non deve considerare se i religiosi si mettessero in coscienza chiedendo la loro secolarizzazione, poichè questo è un affare loro proprio e di cui il Governo perciò non deve ingerirsi. Io per contro credo che il Governo debba indipendentemente dalla secolarizzazione (per il motivo appunto che la secolarizzazione è affare di coscienza dei religiosi) concedere ad essi la pensione in quei casi in cui la secolarizzazione è ottenuta, o per fatto del Governo stesso questi religiosi non possano più stare nei chiostri. Mi pare che questa condizione sia legata all'atto, che anzi il ragionamento dell'onorevole senatore Mameli concorra appunto a far credere che uscendo i religiosi dal loro convento debbono godere dei diritti civili perchè entrano nella società. Se poi essi non si sono provvisti della secolarizzazione, tocca ad essi pensarvi.

E qui si presenta la stessa considerazione riguardo agli ordini mendicanti. Questi religiosi sono considerati come ordini che non sussisteranno più, che sono implicitamente soppressi dal Governo, Ora, siccome può accadere che col prodotto delle questue essi non possano più mantenersi, giacchè se col proceder degli anni, non potendo più ricever novizi, si ridurranno a poco a poco a non poter rendere quegli spirituali servizi che loro conciliano i riguardi delle popolazioni per ottenerne le necessarie questue, egli è certo che non potranno sussistere nel loro convento, quindi dovranno uscire, ed uscendo non avranno nessuna pensione.

Anzi io credo che dal canto del Governo il caso è già avvenuto dal momento che egli li considera come non più potendo moralmente sussistere, e che loro non assicura un assegnamento come lo accorda agli altri ordini religiosi per aver diritto di costringerli a conservare i loro voti. Per quanto dipende dal Governo egli è certo che questi religiosi andranno sprovvisti d'ogni mezzo di sussistenza. Io adunque dico che i religiosi, i quali sarà riconosciuto non poter più continuare a convivere nei loro conventi e che escono colla pensione, quando escono debbono godere dei diritti civili indipendentemente dalla circostanza della secolarizzazione.

Dico ancora, che per i mendicanti i quali sono soppressi e che non sono provveduti di pensione dal Governo, anche per questo motivo debbono essere loro accordati i diritti civili.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Luigi di Collegno-  
**DI COLLEGGNO LUIGI.** Il senatore preopinante supponeva che gli ordini mendicanti fossero compresi tra quelli che saranno soppressi; io credo, anzi tengo per fermo che stando a quello che fu votato l'altro giorno, ed anche a quello che si era detto prima di venire alla votazione, che essi non vi sono compresi.

Prima di votare, la minoranza dell'ufficio centrale di allora spiegava che cosa intendesse per *ordini ai quali è affidata la predicazione*, e diceva:

« Nel nostro sistema sono nettamente e precisamente colpite le sole case esistenti nello Stato le quali non attendono alla predicazione, nè all'educazione, nè all'assistenza degli infermi; ed inoltre, che più non è necessario che abbiano per precipuo scopo, come lo richiedeva la redazione ministeriale, l'attendere ad una di queste pie occupazioni.»

Questa designazione di *precipuo scopo* poteva lasciar luogo a molti dubbi, che la minoranza dell'ufficio centrale credette a proposito di allontanare; essa lo credette tanto più a proposito, che le pareva giusto che bastasse l'esistenza di un simile scopo in una di queste corporazioni religiose affinché potesse essere conservata, ancorchè tale scopo fosse unito ad altri, e non fosse il precipuo dello stabilimento.

Io, in dipendenza di questo, ebbi l'onore di osservare al Senato, che precisamente gli ordini mendicanti, i quali nel nostro Stato si riducono ai Minori Osservanti ed ai Cappuccini che appartengono tutti all'ordine di San Francesco, sono precisamente istituiti da San Francesco pel fine di predicare e di portarsi tra le diverse popolazioni ad esercitare questo sublime ministero. Per conseguenza, o si vuole creare un significato affatto misterioso alla parola *predicazione*, o certamente quelli i quali sono dati alla predicazione debbono essere compresi in questo articolo.

E noterò che or son pochi anni è stata fatta una statistica, dalla quale risulta che i soli Cappuccini che predicano il corso quaresimale (e se ben mi ricordo nella sola diocesi di Torino) passavano i 400, senza parlare di tutte le altre diocesi, dove accade lo stesso.

Io adunque dimando se s'intende nel senso che è espresso dall'ufficio centrale e nel quale è stato votato dal Senato, poichè non vi sono più state modificazioni. Io non capirei come si possa dire e supporre che gli ordini mendicanti siano compresi nella soppressione.

**BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola per protestare contro quanto affermava testè l'onorevole senatore Luigi di Collegno.

Egli dichiarò che intende che non siano compresi nell'articolo 1°, già votato dal Senato, gli ordini mendicanti. Quantunque non sia il caso di entrare in questa discussione, perchè si tratta di un articolo già votato dal Senato, debbo tuttavia pur dire chiaramente quali sieno le intenzioni del Governo.

Il modo con cui si è passata la discussione prima che si votasse l'articolo 1° fu precisamente per torre di mezzo il dubbio se, colla formola usata dall'ufficio centrale, si volessero o non comprendere gli ordini mendicanti.

Io ho pregato l'onorevole relatore della Commissione, da cui era stato formolato l'articolo, che spiegasse cosa intendeva dire colle parole: *ordini dati alla predicazione, istru-*

*zione ed assistenza degli infermi*, poichè se si pigliavano nel termine così ampio, come era espresso nell'articolo stesso, tutti gli ordini sarebbero stati esclusi dalla soppressione della personalità civile: ho soggiunto tra le altre cose che, separatamente prese queste parole in senso amplissimo, sarebbero stati esclusi pur anche i mendicanti, quando invece era intenzione del Governo che gli ordini mendicanti dovessero essere compresi nella soppressione, appunto perchè tutti i discorsi che si erano fatti miravano a questo scopo.

L'onorevole senatore Des Ambrois dichiarò che riconosceva come gli ordini mendicanti dovevano essere compresi nella soppressione, e non potevano essere considerati come quegli ordini che erano indicati sotto le parole *istruzione, predicazione od assistenza degli infermi*, perchè queste parole si riferiscono agli ordini, e non a qualche membro, od a qualche casa dell'ordine.

E siccome è positivo che gli ordini mendicanti presi nel loro complesso non sono dati alla predicazione, all'istruzione od all'assistenza degli infermi, perciò non vi può essere dubbio che essi vi sono compresi; ed è in seguito a queste spiegazioni date dall'onorevole senatore Des Ambrois che il Senato ha approvato l'articolo 1°: quindi non vi è dubbio sull'interpretazione di questo articolo, ed io dichiaro altamente che essi sono compresi.

**BILLET.** Domando la parola.

**COLLA.** Domando la parola.

**RICCI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Bilet che l'ha chiesta il primo.

**BILLET.** Je me propose de faire quelques observations sur l'article 16, mais je veux d'abord faire une remarque à propos des paroles que vient de prononcer monsieur le ministre de la justice.

Les ordres mendiants sont exclus, par l'article premier, de la mesure qui frappe les corporations que l'on se propose d'anéantir; en effet, cet article premier excepte ceux qui sont adonnés à l'éducation, à la prédication ou à l'assistance des infirmes. Or, en Savoie, tous les Capucins sont adonnés à la prédication; pendant tous les mois de l'année ils font des instructions dans les campagnes, à l'exception des mois de février et de mars, durant lesquels ils prêchent et font le carême dans les villes; et il ne reste dans les communautés, dans les maisons de l'ordre, que ceux qui sont nécessaires pour garder ces maisons ou pour donner des soins aux personnes du voisinage. Je le répète, les Capucins de la Savoie sont occupés toute l'année à prêcher, ou à remplir les fonctions du saint ministère dans les paroisses; et comme la loi excepte ceux qui se livrent à la prédication, les Capucins doivent être exceptés; si on donne une autre interprétation, il n'est plus possible de rien entendre à la loi.

Maintenant je vais dire quelques mots sur l'article 16.

Il me semble, MM., que si on enlève la personnalité civile à une communauté, on doit rendre les droits civils aux personnes qui en font partie. En effet, la privation des droits civils en quoi consiste-t-elle? Elle consiste dans la privation du droit de posséder individuellement, et dans la privation du droit d'agir personnellement devant les tribunaux. Quand un religieux fait vœu de pauvreté, il renonce, à la vérité, à ces deux avantages; mais il n'y renonce, ce me semble, que conditionnellement; il y renonce en faveur de la communauté; il renonce à la possession individuelle, à condition que la communauté possèdera

r lui; il renonce au droit d'ester devant les tribunaux, condition que ses supérieurs le défendront au besoin. Le vœu de pauvreté est donc nécessairement conditionnel. Aujourd'hui le Gouvernement retire la personnalité à la corporation; il y a encore dans la maison une réunion d'individus; il n'y a plus de communauté proprement dite; on ne peut plus posséder pour ce religieux dont je viens parler; il faut donc qu'il puisse posséder lui-même; elle peut plus le défendre en justice; il faut donc qu'il puisse défendre lui-même. Si le Gouvernement retire la personnalité civile à l'institution religieuse, il faut donc nécessairement qu'il rende les droits civils à ceux qui en font partie.

Voyez, MM., à quelle triste condition les religieux et les religieuses se trouveront réduits, si le Gouvernement retire la personnalité civile à la corporation sans leur rendre les droits civils; ils n'auront plus droit à rien en ce monde, ils pourront plus rien posséder, et si on leur fait tort, ils sont obligés de tout souffrir, faute de pouvoir ester en justice. La communauté ne pourra pas prendre leur défense; elle n'existe plus; ils seront des choses, comme les esclaves de l'ancienne Rome, de vrais parias; ils seront sans la loi; on ne pourra les comparer qu'à des condamnés à mort, qui attendent l'heure de l'exécution.

MM., est-ce en 1855, sous l'empire du Statut, qu'on peut faire cinq à six mille sujets du Roi à un état aussi déplorable sans avoir aucun crime à leur reprocher? On veut retirer la personnalité civile aux communautés sans rendre les droits civils aux religieux; mais c'est là une chose tellement extraordinaire, tellement nouvelle, que je n'en trouve aucun exemple ni en France, ni en Italie, ni dans aucune autre partie quelconque du monde catholique; ni dans le droit civil, ni dans le droit canon, ni dans aucune page de l'histoire ecclésiastique.

Il y a ici des hommes beaucoup plus instruits que moi, qui en connaissent, peut-être; pour moi, je n'ai jamais rien vu de semblable nulle part. Je reconnais cependant qu'il me paraît très-difficile de modifier sur ce point le nouveau projet. Cela exigerait beaucoup d'autres changements; la loi est injuste dans son principe; elle viole les droits de l'Église; elle viole la propriété; elle doit être rejetée dans son ensemble; il n'y a qu'un seul moyen de terminer cette grave question d'une manière convenable, c'est de se concerter avec le Chef de l'Église.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Vesme.

**DI VESME.** Intendo domandare alla Commissione una spiegazione sul presente articolo, se cioè questo debba riferirsi soltanto ai religiosi che attualmente si trovano nelle case che vengono comprese nell'articolo 1°, o se debba riferirsi anche agli individui che volessero, ad onta di questa legge, farsi religiosi in tempi posteriori.

Se osserviamo la relazione premessa al progetto di legge, il presente articolo si riferirebbe ai soli religiosi che attualmente si trovano nelle case soppresse, poichè nella medesima si legge: « Sebbene la condizione dei religiosi attualmente sembri abbastanza certa a fronte degli articoli già stabiliti dal Senato. »

Se però osserviamo il tenore dell'articolo stesso, sembra che tutti gli individui che emetteranno in qualunque tempo voti religiosi, sono compresi in questa disposizione, poichè gli articoli del Codice civile che gli escludono dal diritto di possedere e che li privano dei diritti civili, non sono punto soppressi, sicchè durano di necessità nella loro pienezza.

Diceva uno degli oratori, che nella discussione generale

sostenne con maggiore eloquenza di parole e di ragioni la presente legge, che gli ordini utili dalla medesima sono conservati, quelli nè utili, nè dannosi, sono bensì aboliti, ma che possono sussistere, quantunque non riconosciuti dalla legge come corpi morali.

Questo era bensì il caso, secondo il progetto ministeriale, in cui agli individui i quali volessero farsi religiosi posteriormente venivano conservati i diritti civili; ora questi diritti civili sono tolti, poichè non potrebbero più possedere come individui, e non potrebbero possedere come corpi morali sarebbero insomma ridotti in una condizione al tutto anomala, cioè a non potere in modo alcuno nè possedere, nè acquistare. Posizione questa che, oserei anche dire, è direttamente contraria all'articolo 24 dello Statuto, il quale stabilisce che tutti i regnicoli godono egualmente dei diritti civili e politici.

La loro condizione sarebbe simile a quella che, secondo forse la più barbara legge che sia stata al mondo, la legge romana pel delitto di lesa maestà, si faceva ai figli delle persone condannate per questo delitto. Era proibito loro di possedere per tutta la vita, e questo affinchè fosse loro la morte sollievo, la vita supplizio.

Ecco qual è la posizione che si vuol fare a persone che non commetterebbero nulla di contrario alle leggi, che semplicemente eserciterebbero un atto di libertà individuale, associandosi a fare azioni non disoneste, nè cattive, nè riprovate da nessuna legge.

Ciò dicendo per quelli che entrano negli ordini religiosi dopo la pubblicazione della legge, non intendo già di dire che io creda da approvarsi l'articolo anche per quelli che ora vi si trovano.

Credo che il Governo, avendo mutata la condizione degli individui, i quali sotto la sua tutela sono diventati membri di corporazioni religiose, deve ridurli nello stato naturale, deve restituire loro pienamente i diritti civili. Ma se le ragioni sono forti per quelli che si trovano attualmente in tale condizione, sono, a parer mio, di gran lunga maggiori per quelli che volessero vincolarsi nei voti dopo la pubblicazione della legge. Essa non accorda nel riconoscere questi voti nessun privilegio civile; ma a vicenda non dovrebbe infliggere una punizione così grave, e che non si applica se non se per gravi delitti.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Luigi di Collegno.

**DI COLLENO LUIGI.** Desidero di fare un'osservazione su quanto ha detto l'onorevole guardasigilli.

Il ministro in quella seduta si era espresso con queste parole:

« Il Ministero dichiara che intende che gli ordini mendicanti siano colpiti dalla disposizione dell'articolo 1°, tanto che a questi ordini sia tolta la personalità civile. Il Ministero dichiara di non dissentire l'accettazione dell'articolo 1° quale fu formulato, e lo accetta anche in questa parte con che sia ben inteso che si tratta di quegli ordini religiosi, i quali come ordini religiosi non attendono attualmente in fatto nè alla predicazione, nè all'educazione, nè all'assistenza degli infermi. »

Ma dopo questa dichiarazione del signor ministro, l'ufficio centrale, ossia la minoranza dell'ufficio centrale si era espressa nei termini che io ho avuto l'onore di leggere, e questi termini erano precisi ed anzi a parer mio modificavano assai la condizione, cioè la dichiarazione che aveva posta il Ministero, perchè condizioni non ne può mettere ai voti del Senato.

La minoranza dell'ufficio centrale diceva, che basta,

perchè gli ordini siano conservati, che vi si dia l'esistenza di un simile scopo, di predicazione, di educazione od assistenza agli infermi, ancorchè tale scopo fosse unito ad altri, non fosse il precipuo.

In questo senso l'ufficio centrale ha presentato il suo lavoro al Senato, e in questo senso è ovvio concludere, che il Senato o almeno la maggioranza del Senato l'ha accettato.

Io per conseguenza credo che l'osservazione fatta precedentemente dal signor ministro non poteva influire sulla decisione presa dal Senato; e credo tanto più importante l'insistere in questo, in quanto che l'articolo 1° come è stato approvato diceva precisamente che

« Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case poste, ecc., ecc.

« L'elenco delle case colpite da questa disposizione sarà pubblicato con decreto reale contemporaneamente alla presente legge. »

Ora il decreto reale non può comprendere se non l'elenco delle case colpite dalla disposizione quale è stata presentata dalla minoranza dell'ufficio centrale, ed approvata dalla maggioranza del Senato.

**PRESIDENTE.** Spiacemi non poter dare alcun seguito a questa discussione.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** È vero che attualmente non è più il caso di entrare in simile discussione; ma però credo utilissimo di accertare quali erano i termini della discussione, allorchè si procedette alla votazione di questo 1° articolo. Per parte del Ministero si era dichiarato che decisamente intendeva che fossero compresi gli ordini mendicanti nella soppressione. Il senatore precipitante mette in dubbio che siavi stata una dichiarazione conforme per parte dell'ufficio centrale, ed invoca alcune parole che possono essere state dette da alcuno dei membri dell'ufficio centrale. Non so se furono pronunciate queste parole, ma sostengo che fu altresì espressamente dichiarato che non vi era dubbio che gli ordini mendicanti erano compresi in quella disposizione. Non ho presente l'insieme della discussione, ma me ne appello alla memoria del senatore Des Ambrois, il quale parlò a nome della minoranza dell'ufficio centrale. Perciò la votazione si è fatta dietro la dichiarazione del Ministero e l'approvazione della minoranza.

**DI COLLEGO LUIGI.** L'ufficio centrale non ha dichiarato nulla.

**DI CASTAGNETO.** Mi pare che non si possa dedurre tale conseguenza dalle parole dette dal signor ministro, se siano o non siano compresi negli ordini predicanti, negli ordini assistenti agli infermi od insegnanti. Il Ministero ha diritto di fare con decreto reale uscire l'elenco di queste corporazioni e sicuramente non voglio contrastargli di fare quelle distinzioni che egli crederà del caso. Ma credo che l'articolo votato non possa precludere la via ad alcun senatore di fare quelle osservazioni che egli credesse accadere opportune.

L'articolo votato dal Senato dice in genere « le case che non appartengono agli ordini predicanti, insegnanti od assistenti agli infermi, » ed ogni senatore parmi che per un incidente che abbia luogo a proposito di un altro articolo possa fare delle osservazioni dirette a chiarire quali siano questi ordini predicanti, insegnanti o addetti a curare infermi.

Io dico di più (e il signor ministro della guerra qui presente non potrà contrastarlo), che i religiosi Cappuccini

furono chiamati, e credo che lo sono ancora, per assistere negli ospedali militari, lo sono nell'ospedale Mauriziano, e se il Governo li ha chiamati per quell'ufficio, non potrà contendere che sono assistenti agli infermi. Faccio questa osservazione solamente per provare che ancora nel limite dell'articolo votato dal Senato si può esprimere un riflesso a tal riguardo.

Ma relativamente ai diritti civili di cui trattasi nell'articolo 16, io mi permetto di far osservare al Senato che si tratta di 2 o 3 mila de' nostri concittadini ai quali si può di un sol colpo far perdere i loro diritti civili; ed io credo che sia una misura abbastanza importante perchè ogni senatore debba pensare a quali condizioni si riducano questi esseri rispettabili quando escano dai loro conventi.

**NICCI ALBERTO.** Io proporrei che fosse sostituito all'articolo 16 il seguente emendamento:

« L'articolo 714 del Codice civile non avrà effetto riguardo ai religiosi contemplati nell'articolo 1° della presente legge che volessero sortire dai loro conventi. »

Mi pare che il restituire i diritti civili agli individui appartenenti ad un ente morale soppresso, i quali vogliono uscire dai conventi, sia di tutta giustizia.

È innegabile che in faccia alla società questi conventi sono stati colpiti di un marchio di riprovazione. (*Rumori*)

Il Governo ha dichiarato che non poteva a meno di considerare gli ordini mendicanti come una specie di accattonaggio religioso e come una piaga sociale, in conseguenza io credo che gli individui i quali hanno dato il loro nome a questi conventi in tempi in cui godevano della protezione del Governo e della considerazione pubblica, abbiano il diritto di escirne dal momento che sono colpiti in simile guisa.

Il loro mendicare, il loro questuare attualmente è considerato come accattonaggio; questi individui vogliono cessare d'essere accattoni, vogliono rientrare nella vita privata; credo che non se ne possa loro contestare il diritto, e che debbano in conseguenza godere in tutta la pienezza dei diritti civili: questa, lo ripeto, è una considerazione di giustizia.

La questione poi, se saranno sciolti o non dai voti religiosi dall'autorità ecclesiastica, non deve per nulla porsi in campo in faccia al Governo: esso deve restituire i diritti civili che loro ha tolto, mantenendo in conseguenza in questo, come ha fatto in tutto il resto, intatta l'autonomia dello Stato.

Io sono contrario per molti motivi alla legge in discussione; però ho creduto di dover proporre questo emendamento all'articolo 16, parendomi essere un debito di giustizia, che questi individui, se non vorranno più rimanere nei loro conventi, possano uscirne e godere i diritti civili come tutti gli altri cittadini.

**DI COLLEGO GIACINTO.** A nome del mio onorevole collega il senatore Des Ambrois, citerò le parole da lui pronunziate nella seduta del 10 corrente maggio in risposta all'onorevole maresciallo, parole che egli pronunciava a nome della minoranza della Commissione:

« L'honorable maréchal De La Tour nous demande si les établissements d'ordres mendians sont au nombre de ceux qui doivent être dissous immédiatement; or, d'après notre rapport et d'après mon discours d'hier, on a pu comprendre que, dans notre pensée, il n'y a pas de maison religieuse qui soit destinée à être dissoute immédiatement; il ne pourra donc venir le cas, pour les ordres mendians, d'être ainsi traités; mais ces ordres se trouvent compris dans la

disposition qui retire l'être civil aux établissements qui n'ont pas une des destinations spécifiées dans la loi. A part cette suppression de l'être civil, les ordres mendicants resteront ce qu'ils sont actuellement; dans notre manière de voir, la loi dont nous nous occupons n'a pas d'autre but que de frapper cet être civil qui est sous la main du législateur civil: mais, quant à la société religieuse, nous croyons avoir fait observer qu'il n'était pas dans l'intention du projet ministériel d'y toucher, et d'autant moins avons nous voulu, dans nos amendements, changer à cet égard l'esprit du projet. »

**DE FORNARI.** Andava appunto cercando nel resoconto delle sedute precedenti, riguardo a questo articolo, quanto si disse e viene di pronunciare l'onorevole preopinante; ma intendo ricordare ancora altro articolo, in cui mi pare che l'onorevole collega Des Ambrois esprimeva che era conservato agli ordini mendicanti anche il diritto di questua: non lo trovo ora, ma so che vi è.

**DI COLLEGO GIACINTO.** Tale diritto risulta necessariamente dall'articolo 1° o 2° in cui è detto che questi continueranno a vivere secondo il loro istituto.

**GIULIO.** Signori senatori: una discussione si è sollevata sopra un articolo già votato dal Senato, cioè sull'intelligenza che si debba dare a questo articolo. Non penso che il Senato creda che qui sia la sede dove questa discussione possa convenientemente aver luogo: legato dal suo voto precedente, esso non può nè modificare, nè interpretare la significazione del voto precedentemente emesso.

Ma questa discussione, sorta incidentalmente, mi pare tuttavia mettere in evidenza la difficoltà che rimane sulla intelligenza del vero significato di quell'articolo.

Osservo di più che, secondo l'articolo medesimo, l'elenco delle case colpite dalla disposizione contenuta in quell'articolo sarà pubblicato con decreto reale contemporaneamente alla presente legge. Contro alla decisione di questo decreto reale non rimarrà per conseguenza verun ricorso alle persone, alle case, le quali giudicassero mal fatta l'applicazione, per ciò che le riguarda, dell'articolo medesimo.

Mi pare quindi che vi è qui una doppia necessità: di provvedere cioè alla retta applicazione dell'articolo primo, e di dare alle case religiose, che saranno o potranno essere colpite da questa disposizione, una qualche maggior garanzia di quella che riposa nella sola responsabilità ministeriale. Poichè si tratta dell'applicazione di una legge, mi pare che deve essere consultato alcuno de' corpi coi quali il Ministero, o che lo giudichi semplicemente conveniente, o per prescritto di legge, è solito a consigliarsi nell'applicazione delle leggi.

Se adunque fosse permesso ancora (e questo, secondo l'opinione mia, è permesso) di fare non un cambiamento all'articolo 1°, ma di aggiungere una clausola esplicativa a questo articolo, io mi riserberei di proporre un'aggiunta al medesimo, per la quale l'applicazione di esso non venisse affidata al semplice arbitrio del Ministero, ma vi fosse legato l'obbligo di consultare qualche corpo autorevole, il quale per proprio istituto abbia ricevuto dalla legge la missione precisamente di consigliare il Ministero in questi casi gravi e talora anche dubbi.

Mi astengo dal fare una proposta, perchè non saprei se una tale aggiunta possa essere ammessa allo stato al quale la votazione della legge è progredita.

**DE MARGHERITA.** Io non chiesi sino ad ora la parola sopra veruno degli articoli stati dalla maggioranza votati. Nè ciò io stimai necessario dopochè nella discussione

generale respinsi la legge e quanti emendamenti le venissero fatti, se per questi non fosse salvo il principio della proprietà ecclesiastica sancita e dal Codice e dallo Statuto.

I due progetti, quello primitivo del Ministero e quello della Commissione, peccano dello stesso vizio di violare la proprietà della Chiesa, di cui l'uno e l'altro è macchiato. Non ho perciò motivo nessuno di dipartirmi dalla precedente mia risoluzione.

Ma il nuovo progetto ha inoltre dei vizi suoi proprii, dei quali il precedente non era intinto; e tal è fra gli altri l'articolo 16 che cade ora in discussione. I religiosi che sono membri delle case colpite dall'articolo 1° erano fino ad ora esclusi dalla personalità individuale; ma a questa privazione suppliva a sufficienza la personalità collettiva onde la casa stessa godeva.

Il progetto ministeriale toglieva bensì a tali case la personalità collettiva, ma rendeva ai religiosi la personalità individuale.

Invece il progetto attuale toglie l'una di tali personalità, la collettiva, senza restituire ai religiosi l'altra. Ed è questo un vizio grave ond'è imputabile il nuovo progetto, e da cui andava immune il precedente.

E posto che ho la parola, prego il Senato di permettermi poche riflessioni in risposta all'appunto fattomi per incidenza nel discorso dell'onorevole conte Gallina.

Egli si professa contrario alla dottrina da me esposta nella discussione generale, stimando prevalente quella contraria, da lui e da altri senatori professata intorno al diritto che al potere civile compete di sopprimere case religiose e trarre a sè la facoltà di disporre dei loro beni.

**PRESIDENTE.** Questo sarebbe un rientrare nella discussione generale. Il senatore Gallina ha fatto quell'allusione solo perchè conveniva alla sua proposta sospensiva.

**DE MARGHERITA.** Non abuserò della parola accordatami e dirò solo poche parole per un fatto personale.

Non posso primieramente ammettere d'aver io recisamente conteso all'autorità governativa il diritto di sopprimere case religiose; ammessi in vero cotale diritto dove però ve ne sia giusto e grave motivo; ed è questa non teoria nuova e da me immaginata all'opportunità, ma quella ben anche del Portalis e di monsignor Affre, che sono state in altro recinto allegate.

Egual si è la dottrina che si legge egregiamente svolta ne' pareri che vanno attorno sottoscritti da valenti giuriconsulti del foro ligure.

Male perciò si appose il prefato onorevole senatore nel rigettare una dottrina che altri può a suo bell'agio tenere per erronea, ma che difficilmente riuscirebbe a poter con successo combattere, come quella che non è fondata su semplici antiche tradizioni facienti più o meno a proposito, ma sopra testi chiari delle leggi da cui il regno trovasi presentemente governato.

**CATALDI.** Io ho chiesto la parola soltanto per accennare in omaggio della verità che i Cappuccini tutti quanti non si dedicano soltanto alla contemplazione, ma si danno alla predicazione ed all'assistenza degli infermi. Diffatti essi prestano, e tanto lodevolmente, la loro opera in diversi ospedali e pii stabilimenti e nella nostra città e riviere dove è frequentissima la loro predicazione, come quella di altri ordini mendicanti.

Io ho accennato questo perchè, a mio parere, non dovrebbero essere colpiti da questa legge; del resto il Ministero faccia quello che vuole.

**PRESIDENTE.** Io deggio fare osservare al Senato come

la discussione di questo articolo abbia deviato intieramente dal suo scopo.

Era posto ai voti l'articolo 16, ed è perciò dover mio di osservare al Senato come non si poteva disputare (nè d'altronde erasi disputato da molti senatori), se non che della convenienza di accordare o di rifiutare i diritti civili ai religiosi colpiti dall'articolo primo della legge.

Invece, a proposito di spiegazioni chieste sull'articolo primo, cioè sulla comprensione o non in esso degli ordini mendicanti, i quali si credeva avessero in sè una delle condizioni corrispondenti all'articolo primo, si sono, dico, a proposito di tali spiegazioni, formolate anche proposizioni relative a questo solo incidente.

Tale è la proposta fatta dal senatore Giulio, il quale rispettando l'integrità dell'articolo primo, vorrebbe introdurre in esso, o separatamente, od inclusivamente una spiegazione la quale porgesse il mezzo di circondare di maggiori guarentigie le deliberazioni che il Governo di S. M. sarà per dare nel regio decreto.

Io credo che il senatore Giulio avrà campo a proporre questa sua aggiunta o questo suo articolo separato. Il Senato anche avrà luogo a discuterlo e ad approvarlo in qualunque stadio si trovi la discussione ora pendente.

Frattanto pare a me che l'ordine regolare della discussione debba farci ritornare all'articolo 16, il quale è quello che unicamente è in disamina e dal quale io non posso discostarmi.

Ciò posto, io debbo notare che in ordine a questo articolo 16 vi è un emendamento del senatore Ricci, col quale egli vorrebbe ridonare ai corpi colpiti dall'articolo 1° della legge quei diritti civili che la Commissione, non apertamente, ma in senso bastantemente chiaro ed esplicito ha loro diniegato.

L'emendamento, ossia la riforma dell'articolo 16, è così concepito:

« L'articolo 714 del Codice civile non avrà effetto riguardo ai religiosi contemplati nell'articolo 1° della presente legge che volessero sortire dai loro conventi. »

Debbo in primo luogo domandare se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia levarsi.

(È appoggiato.)

**SCLOPIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Se il proponente non crede di dovere svolgere il suo emendamento, io accordo la parola al senatore Sclopis.

**RICCI ALBERTO.** Io non ho nessuna osservazione a fare.

**PRESIDENTE.** Allora il senatore Sclopis ha la parola.

**SCLOPIS.** Io ho domandato la parola per rilevare come queste proposte, che oggidì vengono ad inframmettersi nella discussione degli articoli, fossero conseguenza della posizione della quistione generale della legge.

La questione generale della legge è stata alquanto straordinaria poichè sopra un emendamento parziale si è rifatta l'intera legge. Quindi non è meraviglia se dopo avere nell'ultima tornata votato tre articoli, i quali si dicevano i cardini del nuovo sistema, avendo poi visto come gli articoli successivi si implicassero in vari modi sopra diversi punti di cui non erasi potuto prendere distinta cognizione dapprima, ora le osservazioni vengano ad intralciarsi. Egli è perciò che non essendosi fatto luogo da principio ad una discussione generale perchè si credeva già esausta sull'esordio del dibattimento sul progetto ministeriale, io credo che oggidì il Senato debba usare tolleranza ed ammettere anche in via straordinaria quelle proposizioni che, se non fosse stata talmente dimezzata, composta e ricomposta la nuova proposizione di legge, non si potrebbero ammettere.

Non ho preso la parola che per indicare questa mia idea sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Nel richiamare lo stato della questione, io non ho pronunziato parola la quale indicasse che il mio animo fosse ripugnante ad ammettere la discussione dell'emendamento Giulio: in ciò mi trovo perfettamente di accordo col signor senatore Sclopis.

Io indicai solamente al Senato la convenienza che prima di venire a quest'aggiunta alla legge, la quale può aver luogo in qualunque siasi parte della discussione, si seguiti l'ordine legale e regolare della discussione onde venire ad uno scioglimento della questione sollevata nell'articolo 16, la quale non può rimanere sospesa a proposito di una quistione che riflette l'articolo 1°.

Ciò posto, se il senatore Alberto Ricci intende svolgere maggiormente la sua proposta....

**RICCI ALBERTO.** (*Interrompendo*) Io ripeto di non aver niente ad aggiungere.

**MANELLI.** Domando la parola.

Io dovrei a nome della Commissione fare delle osservazioni; ma siccome l'ora è avanzata, non so se il Senato voglia udirle ancora in questa seduta.

*Voci.* A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Domani al tocco continuazione della discussione.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.